



COMUNE DI SINALUNGA

Provincia di Siena

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Indice

CAPO I – Disposizioni generali

- Art.1 - Ambito e finalità del regolamento
- Art.2 – Disciplina della polizia locale
- Art.3 – Convivenza civile
- Art.4 – Utilizzo del Volontariato
- Art.5 - Attività private

CAPO II – Sicurezza Urbana

- Art.6 – Principi generali in materia di sicurezza urbana
- Art.7 – Definizioni
- Art.8 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità
- Art.9 - Aree urbane di cui all'art.9 del D.L.n.48/2017 convertito in legge ove è istituito il divieto di stazionamento e di occupazione
- Art.10 - Divieto di stazionamento e /o occupazione e altri divieti relativi ad aree pubbliche o a beni pubblici. Sanzioni ex art.9 D.L. 48/2017 convertito in legge. Applicazione. Richiamo
- Art.11 – Allontanamento
- Art.12 – Divieto di lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e dell'uso di mezzi recanti comunque molestia
- Art.13 - Altre attività vietate su aree e spazi all'aperto
- Art.14 - Prevenzione di incendi e esplosioni
- Art.15 – Manutenzione della vegetazione

- Art.16 - Contrasto di comportamenti vietati su aree pubbliche
Art.17 - Viali, giardini pubblici ed altre aree a verde pubblico. Tutela

CAPO III – Mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone

- Art.18 - Mediazione sociale e educazione alla legalità
Art.19 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

CAPO IV – Tutela del suolo pubblico

- Art.20 - Ingombro della sede stradale o delle sue pertinenze per carico o lo scarico merci o per altre operazioni
Art.21 - Rottami e detriti
Art.22 - Collocazione di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
Art.23 - Sospensione delle autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico in occasione di eventi o manifestazioni
Art.24 - Esposizione ed attività all'esterno dei negozi e dei locali di lavorazione
Art.25 - Palchi, pedane, box, tribune, chioschi ed edicole
Art.26 - Giochi sul suolo pubblico o ad uso pubblico

CAPO V – Decoro dei centri abitati

- Art.27 - Manutenzione degli edifici
Art.28 – Manutenzione dei terreni
Art.29 - Collocamento di cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi. Atti contrari al pudore
Art.30 - Cortei, cerimonie, processioni e manifestazioni
Art.31 - Divieto di concessione di suolo pubblico per occupazioni in contrasto con valori costituzionali
Art.32 - Oggetti sospesi o sporgenti
Art.33 – Occupazioni abusive
Art.34 – Recinzioni e siepi
Art.35 - Rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi ignoti. Obblighi del proprietario o affittuario
Art.36 - Caduta di acqua su area pubblica
Art.37 - Battitura di panni e tappeti
Art.38 – Vasche e fontane pubbliche e acqua pubblica. Divieti.
Art.39 - Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico e al decoro
Art.40 - Divieto di deturpare monumenti e altri beni di pubblico interesse
Art.41 – Altri beni pubblici. Tutela del decoro e della sicurezza
Art.42 - Installazione di antenne paraboliche

CAPO VI – Interventi nel suolo o sottosuolo stradale di proprietà o competenza comunale

- Art.43 – Ambito di applicazione
Art.44 - Titoli necessari per eseguire interventi stradali
Art.45 - Domanda di concessione per aprire il cantiere stradale
Art.46 - Procedimento per il rilascio della concessione

- Art.47 - Contenuto della concessione
- Art.48 – Procedura d’urgenza
- Art.49 - Conferenza dei servizi
- Art.50 – Convenzioni e accordi
- Art.51 – Occupazione di suolo pubblico
- Art.52 – Facoltà di revoca della concessione
- Art.53 - Esecuzione dei lavori
- Art.54 – Ripristino del suolo stradale e/o pubblico manomessi. Prescrizioni tecniche
- Art.55 – Garanzia
- Art.56 - Obblighi di manutenzione successivi all’ultimazione dei lavori
- Art.57 – Responsabilità

CAPO VII – Quietè pubblica

- Art.58 - Disposizioni generali
- Art.59 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
- Art.60 - Impianti, macchine ed attrezzature da lavoro in civili abitazioni
- Art.61 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art.62 - Elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, prova di veicoli
- Art.63 - Attività musicali
- Art.64 - Suono delle campane
- Art.65 – Spettacolo viaggiante e accampamenti

CAPO VIII – Sicurezza negli abitati

- Art.66 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Art.67 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art.68 - Detenzione di combustibili in sotterranei, solai e parti comuni di edifici
- Art.69 - Accensione di fuochi, polveri e liquidi infiammabili
- Art.70 - Lavori edilizi su vie o piazze pubbliche
- Art.71 - Manutenzione di tetti e di aree private di pubblico transito. Canne fumarie
- Art.72 - Lavori di edilizia
- Art.73 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art.74 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

CAPO IX – Disposizioni per le attività produttive

- Art.75 – Definizioni relative ad attività rilevanti
- Art.76 - Autorizzazioni temporanee
- Art.77 - Esercizio al pubblico di attività economiche. Tutela della quiete pubblica, del decoro urbano e della sicurezza urbana
- Art.78 - Locali al pubblico in orario notturno

CAPO X – Mestieri girovaghi

- Art.79 - Esercizio di mestieri girovaghi o di ciarlatano
- Art.80 – Lavavetri, volantinaggio e altre attività vietate lungo le strade
- Art.81 - Tendonì ed altre attrezzature per pubblici spettacoli

CAPO XI – Polizia Rurale

Art.82 - Costruzioni rurali

Art.83 – Strade vicinali

Art.84 - Distanze dei fossi, canali ed alberi

Art.85 – pulizia fossati

Art.86 - Adeguamento igienico- sanitario e ambientale degli allevamenti

CAPO XII – Disposizioni in materia di animali

Art.87 - Disposizioni riguardanti gli animali in genere

Art.88 – Cani

CAPO XIII – Pulizia dei centri abitati

Art.89 - Divieti di esposizione o detenzione

Art.90 - Uso dei contenitori dei rifiuti

Art.91 - Scarichi civili provenienti da abitazioni

Art.92 - Pulizia degli spazi pubblici o aperti al pubblico

Art.93 - Sgombro della neve sulla pubblica via

Art.94 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

Art.95 - Volantini, opuscoli e foglietti

CAPO XIV – Sanzioni e sistema sanzionatorio

Art.96 – Sistema sanzionatorio

Art.97 - Sanzioni pecuniarie per violazioni del regolamento

Art.98 - Sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria mediante prestazione personale

Art.99 - Sanzione accessoria del ripristino e/o rimozione di opere abusive

Art.100 - Sanzione accessoria della confisca previo sequestro e custodia di cose

Art.101 - Sanzione accessoria della revoca di concessioni e autorizzazioni

Art.102 - Esecuzione d'ufficio

Art.103 - Disposizioni integrative o attuative del presente regolamento

CAPO XV – Disposizioni finali e transitorie

Art.104 - Situazioni regolari pregresse

Art.105 - Entrata in vigore e abrogazioni

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Ambito e Finalità del regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme di legge in vigore, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, le funzioni di polizia locale attribuite al Comune di Sinalunga.
2. L'ambito territoriale su cui si estende l'efficacia del presente regolamento è il territorio del Comune di Sinalunga entro i suoi confini.
3. Il presente regolamento è emanato per disciplinare le funzioni di polizia locale al fine di:
 - a) prevenire o eliminare quei comportamenti o attività che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità e di degrado sociale;
 - b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni privati, pubblici e comuni;
 - c) salvaguardare il decoro ambientale, la quiete pubblica e la tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
 - d) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;
 - e) garantire la protezione del patrimonio pubblico, artistico e ambientale.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in assenza di specifiche norme di legge o di regolamento dello Stato o della Regione Toscana, che hanno valore sovraordinato nonché in assenza di specifici regolamenti comunali di settore.
5. Le norme del presente regolamento relative agli spazi e luoghi pubblici si applicano anche agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di uso pubblico o di pubblico passaggio o comunque, anche se privati, aperti al pubblico nei quali, ai fini di vigilanza e controllo, è consentito l'accesso della Polizia Locale e degli altri organi di vigilanza e controllo.

Art. 2 (Disciplina della Polizia Urbana)

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti ed attende:
 - a) alla sicurezza dei cittadini
 - b) ad un ordinato e decoroso svolgimento della vita cittadina;
 - c) al buon andamento della collettività locale e alla serena convivenza civile.
 - d) alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale;
2. Il Comune di Sinalunga impronta l'esercizio dei compiti in materia di polizia locale e sicurezza urbana conferiti dalla legge o dal presente regolamento ai principi di snellimento e unificazione dei vari procedimenti amministrativi adottando le necessarie misure organizzative.

Art. 3 (Convivenza civile)

1. Il Comune di Sinalunga garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, la tutela della pubblica incolumità, e sicurezza delle persone, il

pubblico decoro e il corretto uso dei beni pubblici che rappresentano presupposti per consentire a ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità.

2. La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le parti interessate.
3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, con comportamenti in contrasto con le esigenze di sicurezza, decoro e corretto uso dei beni pubblici.

Art. 4 (Utilizzo del volontariato)

1. Allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano nonché per favorire la partecipazione dei cittadini e l'integrazione sociale il Comune può avvalersi di volontari iscritti ad associazioni di volontariato o di promozione sociale, con le modalità nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

Art. 5 (Attività private)

1. Fatte salve le disposizioni di legge, le attività private che si svolgono nelle materie disciplinate dal presente regolamento sono libere salvo quando non espressamente vietate o soggette ad obblighi di fare o non fare.
2. È fatto salvo il rilascio della concessione o dell'autorizzazione o la comunicazione nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.
3. Per ragioni sopravvenute di pubblico interesse ovvero per mutamento della situazione di fatto una concessione o autorizzazione prevista nel presente regolamento può essere revocata ai sensi dell'art.21-quinquies della legge 241/1990.

CAPO II

SICUREZZA URBANA

Art. 6 (Principi generali in materia di sicurezza urbana)

1. Il Comune di Sinalunga garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
2. Il Comune di Sinalunga persegue i compiti inerenti la sicurezza urbana, come definita all'art.4 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, nell'ambito della sua sfera di competenza, al fine di garantire la vivibilità e il decoro delle aree urbane, la serena convivenza civile, la coesione sociale e il rispetto della legalità.

Art. 7 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Regolamento, si definisce:
 - a) **incolumità pubblica**: l'integrità fisica della popolazione e delle persone;
 - b) **sicurezza urbana**: il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura, del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e di convivenza civile;
 - c) **convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro**: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune delle persone, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
 - d) **quiete pubblica e tranquillità delle persone**: la tranquillità e la serenità della vita delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
 - e) **mediazione sociale**: l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti;
 - f) **educazione alla legalità**: le azioni che il comune intraprende a livello educativo e informativo, nell'ambito di un obbligo primario assunto su base programmatica, per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza e la cultura della legalità, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti, garantendo anche per questa via, il pacifico sviluppo della comunità locale;
 - g) **assistenza alle persone**: il sostegno delle persone malate, indigenti o comunque in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori.

Art. 8 **(Sicurezza urbana e pubblica incolumità)**

1 Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

3 Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali o regionali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare o circolare nei luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico e in strade o aree pubbliche.

Art. 9 **(Aree urbane di cui all'articolo 9 della Legge n. 48/2017 convertito in legge ove è istituito il divieto di stazionamento e di occupazione)**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, si individuano di seguito le aree urbane alle quali, in aggiunta alle aree ex lege già individuate nel predetto articolo 9 comma 1 del D.L. n.14/2017 e nelle successive integrazioni si applicano i divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi quando impediscono la loro accessibilità e la fruizione da parte di cittadini e utenti:
 - Le aree adiacenti tutte le scuole e i plessi scolastici di ogni ordine e grado e le relative pertinenze entro un raggio di 100 metri;
 - Tutte le aree destinate o adibite a verde pubblico (parchi e giardini pubblici);
 - Tutte le aree e siti archeologici, anche non aperti al pubblico, e relative pertinenze entro un raggio di 100 metri;
 - L'area ricompresa nei complessi monumentali del comune di Sinalunga;
 - Tutte le aree adibite a bagni e servizi igienici aperti al pubblico annessi o contigui alle aree a verde pubblico, alle infrastrutture ferroviarie e alle aree a parcheggio pubblico;
 - Le zone oggetto dei mercati settimanali e i posteggi fuori mercato autorizzati nel Comune di Sinalunga e le relative pertinenze e adiacenze;
 - Le zone oggetto delle fiere annuali e relative pertinenze autorizzate nel Comune di Sinalunga;
 - Tutti i capolinea e le relative pertinenze del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano.
 - Altre aree o spazi successivamente individuati con apposita Deliberazione di Giunta ai sensi del comma 2 che segue.
2. All'aggiornamento dell'elenco delle aree inibite allo stazionamento e occupazione sopra individuate si provvede con apposita Deliberazione della Giunta Comunale che viene con il presente regolamento espressamente delegata in tale competenza.

Art. 10

(Divieto di stazionamento e /o occupazione e altri divieti relativi ad aree pubbliche o a beni pubblici. Sanzioni ex art.9 D.L. 48/2017 convertito in legge. Applicazione. Richiamo)

1. La violazione del divieto di stazionamento e/o occupazione, quando lesiva dell'accessibilità e della fruibilità delle aree pubbliche o di uso pubblico compiutamente individuate nell'articolo precedente e/o di quelle eventualmente inserite nell'aggiornamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 9, comma 1, del D.L. 14/2017 convertito con modificazioni con L. 48/2017, fatte salve eventuali altre violazioni di natura penale o amministrativa previste dalla normativa vigente.
2. Alla medesima sanzione è soggetto chi viola i seguenti ulteriori divieti:
 - a) intrattenersi indebitamente negli uffici pubblici o spazi pubblici o di uso pubblico, attuando comportamenti potenzialmente lesivi per l'incolumità delle persone, interrompendo le attività pubbliche, sottraendo gli uffici o gli spazi alla fruizione della collettività e/o danneggiando i beni e/o gli arredi;
 - b) bivaccare od occupare panchine o altre strutture e spazi con comportamenti lesivi della decenza, del decoro, della quiete e/o dell'igiene;
 - d) salire su monumenti, cancellate, muri di cinta, recinzioni, edifici o alberi, entrare nelle fontane, se non per necessità di eseguirvi lavori di riparazione e/o manutenzione;

e) esercitare l'acattonaggio con modalità moleste costituenti intralcio alla circolazione delle persone e alla circolazione veicolare;

Art. 11 (Allontanamento)

1. Contestualmente all'accertamento delle violazioni ai divieti previsti nei commi 1 e 2 del precedente articolo 9 che precede, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto e il divieto di accesso nelle medesime aree, secondo modalità e procedure individuate nell'art.10 del predetto D.L. 20.02.2017 n.14 convertito in legge.
2. L'ordine di allontanamento e il divieto di accesso si applicano anche a coloro che commettono violazione dell'articolo 688 del codice penale e dell'articolo 7, comma 15 bis, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 codice della strada.

Art. 12 (Divieto di lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e dell'uso di mezzi recanti comunque molestia)

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è vietato lanciare o gettare, anche solo per gioco, pietre e sassi, liquidi, schiume, polveri o altro materiale, comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose.
2. La violazione di quanto previsto al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e/o la rimozione di opere abusive fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Art. 13 (Altre attività vietate su aree e spazi all'aperto)

1. A tutela dell'igiene e sanità, del decoro e dell'ambiente è vietato su aree e spazi all'aperto:
 - b) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie, o simili, quando ciò determini insudiciamento;
 - c) compiere su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio di persone, animali, cose e in particolare veicoli;
 - d) scaricare su suolo pubblico acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - f) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - g) tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose e filo spinato.
2. La violazione dei divieti che precedono comporta l'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e/o la rimozione di opere abusive fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Art. 14
(Prevenzione di incendi e esplosioni)

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:

- a. effettuare accensioni pericolose, anche con energia elettrica; accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi, o gettare oggetti accesi nelle strade, parchi, giardini pubblici, aree verdi, nei contenitori di rifiuti, nelle zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico o privato non adibito allo scopo o non autorizzato;
- b. usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò appositamente destinati e autorizzati;
- c. usare fiamme libere per lavori d'impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
- d. depositare ovvero abbandonare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne o bombole vuote ovvero contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui;
- e. lasciare incustoditi veicoli contenenti quanto indicato nella lettera precedente nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone, salvo quanto previsto dalla normativa ADR e dagli specifici regolamenti in materia;
- f. porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa d'inquinamento o d'incendio;
- g. impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione d'incendi.

2. Davanti alle uscite di sicurezza debitamente segnalate è vietato lasciare veicoli in sosta ovvero in maniera tale da intralciare il libero deflusso delle persone.

Art. 15
(Manutenzione della vegetazione)

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di aree nelle quali sono radicati alberi devono provvedere al taglio degli alberi che costituiscono pericolo di caduta su aree pubbliche o private.
2. Qualora la vegetazione sia collocata in prossimità di strade, i proprietari, i locatari e i concessionari sono tenuti anche a rimuovere quelle parti che si protendono oltre la carreggiata stradale o la invadono in altezza o che nascondono la segnaletica e altri dispositivi accessori di quest'ultima o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza o dalle angolazioni necessarie.
3. I proprietari e/o conduttori di terreni devono mantenere liberi da erbacce, sterpaglie e altra vegetazione spontanea le aree confinanti con le strade o di pertinenza delle strade per una larghezza non inferiore a 5 metri.
4. Nel caso di inadempienza agli obblighi previsti dai commi precedenti, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista, il Comune potrà procedere ad effettuare direttamente lavori e opere, previa diffida, imputando le spese sostenute ai proprietari, ai locatari o ai concessionari inadempienti, fatta salva l'applicazione di sanzioni principali e accessorie per la violazione del presente articolo o di altre norme sovraordinate che disciplinano la materia.

Art. 16

(Contrasto di comportamenti vietati su aree pubbliche a tutela dell'incolumità pubblica)

1. È vietato nel territorio del Comune di Sinalunga, per ragioni di tutela della vivibilità e del decoro urbano, l'esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, in qualsiasi modo esercitata.
2. È fatto divieto, per le medesime ragioni e anche per ragioni di sicurezza stradale, ai conducenti di veicoli di sostare per finalità relative alla prostituzione e/o la salita e la discesa per le medesime finalità.

Art. 17

(Viali, giardini pubblici ed altre aree a verde pubblico. Tutela)

1. Nei viali, giardini pubblici ed altre aree a verde pubblico o in piazze o spazi sistemati a verde o con attrezzature o installazioni di uso comune a esclusivo o prevalente circolazione pedonale è vietato:
 - a) circolare, con veicoli in genere;
 - b) circolare con velocipedi (biciclette, tricicli) salvo nelle aree in cui ciò è espressamente consentito;
 - c) circolare o coricarsi nelle aiuole o calpestare le stesse;
 - d) danneggiare attrezzature pubbliche, salire sugli alberi, danneggiare alberi, siepi, rami, piante, fiori, foglie, frutti;
2. Nei luoghi a giardino o parco pubblico e nelle altre nelle aree a verde pubblico o destinate ai giochi per bambini è fatto divieto a chiunque di gettare o lasciar cadere al suolo carte, involucri, lattine, cicche di sigarette, residui, rifiuti di qualsiasi genere.
3. In caso di violazione del divieto previsto nel comma 2 che precede si applica la sanzione accessoria ripristino dello stato dei luoghi ai sensi del successivo art. 99 del presente regolamento con l'obbligo della integrale rimozione immediata dei rifiuti abbandonati a carico del trasgressore.
3. In caso di danneggiamento delle attrezzature pubbliche di cui alla precedente lett. d) del comma 1, fermo restando l'applicazione della sanzione penale prevista in caso di reato e la sanzione amministrativa pecuniaria indicata al successivo art. 97, il soggetto responsabile dovrà provvedere all'immediato ripristino in forma specifica o in forma equivalente secondo quanto previsto dal presente regolamento, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno procurato.
4. Fermo restando le attribuzioni di polizia giudiziaria in caso di commissione di reati, per l'accertamento delle violazioni di cui al presente art.17 e l'applicazione delle relative sanzioni, quando non sia possibile procedere o non sia efficace il ricorso a modalità o sistemi di controllo alternativi, sono considerate fonti di prova le immagini registrate dal sistema di controllo della videosorveglianza su aree pubbliche.

CAPO III
MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E
ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art. 18
(Mediazione sociale e educazione alla legalità)

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale finalizzata a garantire la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti.
2. L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo riguarda la risoluzione in via stragiudiziale di tutti quei contrasti (di vicinato, interpersonali e ambientali) di natura civilistica o amministrativa portati all'attenzione del Comune, idonei a sfociare in conflitti più gravi, aventi rilevanza sull'ordinato svolgimento della convivenza civile.
3. La mediazione resta esclusa per tutti quei fatti che costituiscono reato procedibile d'ufficio.
4. La mediazione sociale è praticabile anche per fatti di reato procedibili a querela di parte con l'obiettivo di una risoluzione della controversia nel reciproco interesse delle parti coinvolte.
5. Nell'ambito della mediazione sociale di cui al presente articolo gli Addetti del Comune possono convocare le parti e/o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre la controversia, gestendo la mediazione da una posizione di imparzialità anche se orientata all'ascolto, finalizzando la mediazione all'eventuale risoluzione e superamento del conflitto.
6. Al termine della mediazione comunque gli incaricati procederanno alla verbalizzazione delle conclusioni dell'incontro e dei suoi esiti.
7. La mancata ottemperanza agli impegni e agli obblighi liberamente assunti dalle Parti private, di cui al verbale di mediazione, senza giustificato motivo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria indicata all'art.97 del presente regolamento.
8. Il verbale di mediazione riporterà anche l'eventuale descrizione di problematiche di ordine amministrativo che incidono direttamente o indirettamente sul conflitto la cui risoluzione potrebbe favorire il confronto tra le parti private e il buon esito della mediazione.
9. In tal caso il verbale di mediazione, con la descrizione delle problematiche evidenziate, dovrà essere trasmesso al competente servizio comunale per l'esecuzione degli interventi di competenza del Comune la cui esecuzione concluderà il procedimento di mediazione.
10. Salvo casi eccezionali, tra le stesse parti e per la medesima questione, non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.
11. La Polizia Locale collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità dei giovani e dei cittadini stranieri in modo da favorire la loro integrazione sociale in un'ottica di prevenzione.
12. Ai sensi delle norme vigenti, il Comune può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

Articolo 19

(Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori)

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) gli Operatori sanitari e gli Addetti della Polizia Municipale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Gli Operatori sanitari intervengono sul posto attuando iniziative volte ad assicurare il consenso e la partecipazione del malato nel trattamento che lo riguarda, nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
3. Il personale sanitario è l'unico preposto ad eseguire trattamenti medici o interventi sanitari sulla persona del paziente nell'ambito più generale degli obblighi di assistenza del malato.
4. Qualora si renda strettamente necessario, in caso di reiterato rifiuto del paziente di sottoporsi volontariamente al trattamento il personale sanitario (medico e/o paramedico) è abilitato in via esclusiva ad eseguire interventi sanitari sulla persona, (calmanti o tranquillanti) idonei a tutelare il paziente sino all'arrivo nel reparto di ricovero.
5. Il personale della Polizia Municipale, oltre che presiedere alle attività di predisposizione dell'ordinanza in caso di duplice certificazione medica e di notifica della stessa, e a tutte le attività connesse e conseguenti in via amministrativa previste dalla legge, è preposto al controllo dell'attuazione dell'ordinanza.
6. Durante le operazioni di cui al presente articolo la Polizia Municipale, ovvero il personale di altre Forze di Polizia, interviene per la ricerca della persona, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso dell'interessato nonché attua tutto ciò che è necessario a garantire la tutela della dignità della persona malata, della sua incolumità, dell'incolumità del personale sanitario e di quella di terze persone.
7. Il personale di Polizia Locale, avente la qualifica di agente di PS nell'esercizio delle funzioni ausiliarie inerenti tale qualifica, ovvero il personale di altre Forze di Polizia, interviene coattivamente nei confronti del paziente solo qualora questi si rifiuti reiteratamente di sottoporsi a trattamento ovvero metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva violenta ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso o per terze persone.
8. In sede di esecuzione coattiva del provvedimento gli Operatori sanitari, se necessario, coadiuvano il personale di Polizia mediante i trattamenti sulla persona di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo.
9. Per eseguire il provvedimento di accertamento sanitario o di ricovero coattivo è ammesso l'uso di dispositivi di limitazione della libertà personale del paziente (tipo manette o altri strumenti di costrizione fisica) ovvero l'uso della forza fisica, in modo proporzionato al danno o al pericolo da prevenire, quando necessari a prevenire danni o pericoli all'incolumità del paziente e/o di soggetti terzi ovvero quando vi è la necessità di respingere una violenza o una reiterata resistenza.
10. Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo può operare anche fuori del territorio comunale se necessario per i fini di collegamento e/o di esecuzione dell'ordinanza come ad esempio se il luogo di ricovero è esterno al territorio comunale. In tal caso il personale di Polizia Locale è considerato in servizio come sul territorio di appartenenza ove il servizio stesso ha avuto origine e principio di esecuzione a tutti gli effetti di legge.

11. Il trasporto del paziente sino al luogo di ricovero mediante automedica presuppone l'assistenza necessaria a bordo del solo personale sanitario mentre la Polizia Locale dovrà garantire se del caso quando necessario, in relazione al caso concreto, un servizio di scorta con il veicolo di servizio, anche fuori del territorio comunale, ai sensi del comma 10 che precede.
12. Le norme sul TSO e sulle relative operazioni di cui al presente articolo si applicano anche agli ASO (accertamenti sanitari obbligatori) in quanto compatibili.

CAPO IV

TUTELA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 20

(Ingombro della sede stradale o delle sue pertinenze per carico o scarico merci o per altre operazioni)

1. Le operazioni di carico e scarico di merci o altri materiali su suolo pubblico e/o l'ingombro della sede stradale o delle sue pertinenze per eseguire simili o diverse operazioni debbono avvenire senza intralcio o pericolo alla circolazione.
2. Qualora l'ingombro comporti intralcio o pericolo alla circolazione o comunque deroghe alle disposizioni del codice della strada o comunque si prolunghino oltre lo stretto necessario l'occupazione in oggetto è sottoposta ad autorizzazione e contestuale ordinanza di modifica della circolazione viaria.
3. Fermo restando quanto disposto dal codice della strada e dalla normativa sui cantieri mobili l'interessato ha l'obbligo di predisporre e collocare a sua cura e spese la prescritta segnaletica stradale, di adottare tutte le altre idonee cautele, atte a garantire la sicurezza della circolazione, previste dal Codice della strada o nell'atto di autorizzazione e a ripristinare lo stato dei luoghi e la ordinaria circolazione al termine delle operazioni.
4. Nel caso in cui il Comune abbia individuato apposite aree di carico e scarico merci gli interessati hanno l'obbligo di utilizzarle e le operazioni devono concludersi nel termine massimo di 30 minuti, salvo deroghe concesse in forma scritta su richiesta.
5. Le operazioni devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni e con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi al termine.
6. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna, salvo eventuale autorizzazione nei casi di assoluta necessità e fermo restando le modifiche viarie che si rendessero necessarie, l'attuazione delle regole di sicurezza, il pagamento del suolo pubblico nei casi previsti e l'obbligo dell'integrale ripristino del suolo pubblico.
7. La violazione dei divieti che precedono comporta l'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e/o la rimozione di opere abusive fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria.
8. È fatta salva l'applicazione dello specifico regolamento comunale sul canone patrimoniale.

Art. 21
(Rottami e detriti)

1. È vietato abbandonare rottami e detriti di qualsiasi specie su aree pubbliche e private fatta salva l'applicazione della vigente normativa sui rifiuti.
2. Il trasporto su strada di materiali provenienti da demolizioni, da scavi di qualsiasi genere, di residui di lavorazione o di altri materiali solidi o liquidi deve essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento, polverio, imbrattamento o insudiciamento della sede stradale, delle sue pertinenze o di altri luoghi pubblici o privati, fatta salva la normativa sul trasporto cose e il trasporto e smaltimento/riutilizzazione dei rifiuti.
3. Il materiale putrescibile o maleodorante in attesa di smaltimento deve essere mantenuto a distanza non inferiore ad 800 metri dall'abitato.
4. La violazione dei divieti che precedono comporta l'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e/o la rimozione di opere abusive fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Art 22
(Collocazione di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica)

1. È consentito collocare sedie, tavoli, panchine e simili negli spazi antistanti i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali al dettaglio e le attività artigianali, comprese le gelaterie e le pizzerie artigianali a condizione che venga rilasciata espressa concessione di suolo pubblico e l'occupazione non costituisca pericolo o intralcio per la circolazione di veicoli e pedoni.
2. L'occupazione di marciapiedi è concessa purché in adiacenza all'edificio e a condizione che sia mantenuto libero uno spazio libero garantito alla circolazione dei pedoni non inferiore a 2,00 mt ovvero almeno 1,00 mt in caso di particolari condizioni geometriche o strutturali del marciapiede.
3. È vietata l'occupazione del marciapiede o dello spazio pubblico se ricade all'interno del triangolo di visibilità delle intersezioni.
4. Fatta salva l'eventuale applicazione della normativa sul vincolo ambientale i tavoli, le sedie, gli ombrelloni ed ogni altra struttura da esporre devono essere solidi e decorosi, tutti di colore simile se facenti capo al medesimo esercizio, puliti e non debbono riportare alcuna scritta né pubblicitaria né di altro genere.
5. Il rilascio della concessione di cui al comma 1 è subordinato al preventivo parere favorevole del Servizio Tecnico sotto l'aspetto del decoro e della Polizia Municipale sotto l'aspetto della conformità al Codice della strada.
6. La violazione di quanto disposto dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e/o la rimozione di opere abusive fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Art. 23
(Sospensione delle autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico in occasione di eventi o manifestazioni)

1. Le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico o di passo carrabile sono sospese nei giorni e nei luoghi in cui si svolgono fiere, mercati, sagre, cerimonie civili e religiose o altre manifestazioni pubbliche salvo diversa previsione.

Art. 24

(Esposizione ed attività all'esterno dei negozi e dei locali di lavorazione)

1. All'esterno dei negozi e dei locali di lavorazione artigianale o industriale è permessa, al di fuori di vetrine o mostre, l'esposizione in orario di apertura di una campionatura degli articoli venduti dal negozio stesso, appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) guide, stampe, libri, giornali e riviste;
 - b) prodotti non alimentari e artigianato tipico.
2. L'esposizione di cui al comma 1 è ammessa esclusivamente in telai a muro, o assicurati alle ante, su uno o entrambi i lati dell'ingresso, aventi ciascuno larghezza massima di m.1, altezza massima dal suolo di m.1,90 e stacco da terra minimo di m.0,30.
3. È vietata l'esposizione di prodotti alimentari direttamente a terra o su supporto appoggiato al suolo o sui gradini delle aperture del locale o appesi all'architrave o all'arco o alle spallette delle stesse ovvero in mensole o appesi comunque direttamente sulla facciata del negozio o del locale di lavorazione.
4. Le rivendite di giornali possono esporre fino a due espositori-civetta di quotidiani mediante cornice appoggiata al suolo.
5. È consentito svolgere sulla soglia dei locali attività di produzione di opere d'arte, artigianato tipico o artistico.

Art.25

(Palchi, pedane, box, tribune, chioschi ed edicole)

1. La collocazione di palchi, pedane, box o tribune necessita di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e alla verifica dell'agibilità delle strutture per gli usi previsti.
2. Qualora le strutture di cui al comma 1 siano destinate a feste, sagre, spettacoli, giochi ed altre rappresentazioni lo svolgimento di queste è subordinato al rilascio della licenza di cui all'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, previa verifica dell'idoneità delle strutture per pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 80 del medesimo.
3. L'installazione di chioschi, edicole ed altre strutture fisse su suolo pubblico necessita di concessione per occupazione di suolo pubblico nel rispetto delle disposizioni di carattere edilizio, di autorizzazione ai sensi dell'art. 20 del codice della strada nonché, ove necessario, delle autorizzazioni o titoli per lo svolgimento di specifiche attività.

Art. 26

(Giochi sul suolo pubblico o ad uso pubblico)

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sulle strade, o sulle altre aree aperte alla circolazione dei veicoli e dei pedoni è vietato il gioco del pallone, della trottola, delle bocce e similari, nonché fare corse di carrettini anche su neve, usare pattini o skate-board, e qualsiasi altro gioco con oggetti o con animali o esercitazione sportiva che implichi l'uso dell'area medesima, fatta eccezione di specifica autorizzazione in caso di sagre e feste.
2. Sulle aree pubbliche o di uso pubblico non aperte al transito veicolare, quali giardini, parchi, loggiati e simili le attività di cui al comma 1 sono vietate, salvo negli eventuali spazi a ciò specificatamente destinati.
3. È vietato permettere che il pallone o altri oggetti adoperati nel gioco fuoriescano da aree private invadendo aree pubbliche.
4. L'esplosione all'interno del centro abitato di petardi, botti, mortaretti e similari, sempreché siano considerati prodotti di libera vendita, è consentito nel solo giorno del 31 dicembre, con orario dalle ore 20.00 fino alle ore 1.00 del giorno successivo, salvo eventuale divieto disposto a parte su tutto il territorio comunale o in parte di esso con apposita ordinanza per ragioni motivate di tutela della pubblica e privata incolumità.
5. La violazione di quanto disposto dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del pallone e degli altri giochi di cui ai commi 1 e 2 nonché dei petardi, botti, mortaretti e similari di cui al comma 4, previo sequestro, ai sensi del successivo art. 100 del presente regolamento, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria.

CAPO V

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 27

(Manutenzione degli edifici)

1. I proprietari e/o i locatari e/o gli altri conduttori devono mantenere in buono stato di conservazione, manutenzione e decoro l'immobile e le parti dell'immobile che si affacciano sull'area pubblica o privata di uso pubblico o condominiale.
2. I proprietari e/o i locatari e/o gli altri conduttori devono altresì provvedere al decoro delle seguenti pertinenze dell'immobile prospicienti le aree pubbliche, private di uso pubblico e condominiali attuando nelle forme prescritte i necessari interventi di conservazione e manutenzione edilizia:
 - a) le porte, le entrate e gli accessi pedonali o carrabili dell'edificio;
 - b) tutti gli infissi prospicienti l'esterno;
 - c) gli androni e le scale;
 - d) le inferriate e le recinzioni dei giardini;
 - e) l'intonaco delle facciate degli immobili.
3. Qualora gli interessati non provvedano di loro iniziativa alle opere di manutenzione di cui al comma 1, il Comune ne ingiunge l'esecuzione indicandone modalità e tempi fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa.
4. I proprietari e/o i locatari e/o gli altri conduttori di immobili sono tenuti ad apporre a loro cura e spese le targhe di numerazione civica, conformi ai modelli prescritti, e di mantenerle in buono stato di conservazione e pulizia.
5. I titolari debbono mantenere le insegne e preinsegne commerciali in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro.
6. I proprietari e/o i locatari e/o gli altri conduttori degli immobili debbono mantenere a propria cura

e spese le facciate, i muri e le porte prive di scritte, segni, figure, macchie, tinte, murali e simili.

7. In caso di violazione di quanto stabilito nel comma che precede, si applica la sanzione accessoria del ripristino di cui all'art.99 del presente regolamento a carico del proprietario e/o del locatario e/o degli altri conduttori e/o, se colto in flagranza ovvero se identificato successivamente, di colui che ha commesso il fatto, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria in capo a quest'ultimo e in capo al proprietario o conduttore dell'immobile ed eventualmente l'applicazione delle altre sanzioni previste dall'ordinamento vigente.
8. I proprietari e/o i locatari e/o gli altri conduttori dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere al taglio dell'erba e la vegetazione spontanea lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.
9. Nell'area di recede delle abitazioni e degli edifici non ultimati o non abitati è inoltre fatto obbligo ai proprietari o a chi spetti di mantenere lo spazio privato intorno agli edifici e le aree di pertinenza delle strade, per ragioni di decoro e prevenzione incendi, liberi da vegetazione spontanea, sterpaglia, rifiuti, macerie, materiale maleodorante e putrescibile o altro materiale non utilizzabile.
10. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate e le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.
11. Le persiane e le imposte esterne delle finestre situate a piano terreno e prospicienti la via pubblica o in altro luogo aperto al pubblico passaggio devono essere di tipo scorrevole senza apertura a battente sullo spazio occupato da eventuali pedoni.
12. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.
13. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie, inferriate, botole di portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve in ogni caso segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Art.28

(Manutenzione dei terreni)

1. Fermo restando quanto disposto nell'articolo 15 e nell'articolo 27 che precede è fatto obbligo ai proprietari e/o al conduttore di mantenere i fondi e gli appezzamenti di terreno non coltivati confinanti con le abitazioni private in condizioni di decoro e liberi da vegetazione spontanea, erbacce e sterpaglie, rifiuti, macerie e materiale putrescibile o maleodorante allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie e il pericolo di incendi e molestia e disagio alle abitazioni.
2. Al di fuori del caso disciplinato nel comma che precede ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e alla vegetazione spontanea in modo da prevenire il pericolo di incendi.

Art. 29

(Collocamento di cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi. Atti contrari al pudore)

1. Al di fuori degli appositi spazi, individuati nel regolamento comunale sulle affissioni, è vietata sulle facciate degli edifici l'affissione di manifesti, di avvisi o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

2. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.
3. Fermo restando quanto stabilito dal codice penale e dal successivo art.30 comma 4 e art.31 comma 3 del presente regolamento e fatte salve le eccezioni relative alle opere d'arte, d'ingegno e di scienza, è vietato esporre al pubblico, distribuire o offrire al pubblico o su aree pubbliche, cartelli, stampati, scritte, fotografie, disegni e altri oggetti che possano comunque offendere la decenza, il decoro e il pudore, anche se ciò avviene nell'esercizio di una attività commerciale o di pubblico esercizio regolarmente autorizzata, salvo, in quest'ultimo caso, l'obbligo del titolare dell'attività di provvedere a coprire le vetrine esterne mediante le quali si realizza l'esposizione vietata al pubblico degli oggetti.
4. La violazione di quanto disposto al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e/o la rimozione di opere abusive fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Art. 30
(Cortei, cerimonie, processioni e manifestazioni)

1. Ai fini della sicurezza nella circolazione stradale è fatto obbligo di dare comunicazione dello svolgimento di cortei funebri, con congruo anticipo, all'Ufficio Polizia Municipale che stabilisce eventuali itinerari o impartisce altre prescrizioni del caso.
2. Le processioni, o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, fatto salvo l'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità di P.S. ai sensi dell'art. 18 del TULPS, debbono essere previamente autorizzate dal Comune al fine di garantire l'idoneo utilizzo di beni e aree pubbliche e la relativa occupazione.
3. Gli organizzatori dovranno attuare eventuali disposizioni e prescrizioni impartite dagli uffici comunali preposti.
4. Su suolo pubblico o privato aperto al pubblico è assolutamente vietato esporre immagini, simboli e rappresentazioni che siano riconducibili al regime fascista, ad altri regimi totalitari o che per i contenuti propagandino idee volte a sostenere le discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità, di orientamento sessuale e identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge.
5. Sono vietate le manifestazioni che concretizzino la lesione dei diritti e delle garanzie fissati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Costituzione della Repubblica italiana e dal complessivo quadro normativo internazionale, volti a sancire il divieto di condotte riconducibili al fascismo, a regimi totalitari o alle discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità di orientamento sessuale e identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge.
6. La violazione di quanto disposto al comma 4 che precede comporta l'applicazione della sanzione accessoria della confisca delle immagini, simboli o rappresentazioni scritte, previo sequestro, ai sensi dell'art.100 del presente regolamento, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Art.31

(Divieto di concessione di suolo pubblico per occupazioni in contrasto con valori costituzionali)

1. Sono vietate le occupazioni di suolo pubblico e di suolo privato aperto al pubblico per iniziative che possano anche indirettamente implicare la lesione dei diritti e delle garanzie fissati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Costituzione della Repubblica italiana e dal complessivo quadro normativo internazionale, volti a sancire il divieto di condotte riconducibili al fascismo, a regimi totalitari o alle discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità di orientamento sessuale e identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge.
2. Le sale, gli spazi o i locali di proprietà comunale, gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale, o gestiti da soggetti terzi su concessione, affidamento della gestione o dell'uso, locazione da parte dell'Amministrazione Comunale, non possono essere utilizzate per iniziative che possono, anche indirettamente, comportare la lesione dei diritti e delle garanzie fissati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Costituzione della Repubblica italiana e dal complessivo quadro normativo internazionale, volti a sancire il divieto di condotte riconducibili al fascismo, a regimi totalitari o alle discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità di orientamento sessuale e identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge.
3. Nei medesimi luoghi è vietato esporre immagini, simboli e rappresentazioni che possano essere riconducibili al regime fascista, ad altri regimi totalitari o che per i contenuti che comunicano propagandino idee volte a sostenere le discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità, di orientamento sessuale e identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge.
4. La non osservanza delle disposizioni stabilite nei commi che precedono comporta la revoca immediata della concessione di suolo pubblico o di gestione o di uso o l'affidamento e la locazione fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e/o dalla legge e/o la revoca di concessioni e autorizzazioni ex art.101 del presente regolamento.
5. L'esposizione vietata al comma 3 che precede comporta l'applicazione della sanzione accessoria della confisca delle immagini, simboli o rappresentazioni scritte vietate, previo sequestro, ai sensi dell'art.100 del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 32

(Oggetti sospesi o sporgenti)

1. È fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori degli immobili o comunque a chiunque se ne serve di assicurare saldamente tegole, vasi da fiori, gabbie, altri sostegni ed altri oggetti o manufatti sospesi o sporgenti in genere in modo da prevenire il pericolo di caduta.

Art. 33

(Occupazioni abusive)

1. Qualora venga constatata la reiterazione di comportamenti di occupazione abusiva da parte di terzi estranei di edifici non ultimati o non abitati e di terreni o appezzamenti è fatto obbligo al proprietario e/o conduttore, previa eventuale diffida e fatti salvi eventuali provvedimenti

contingibili ed urgenti del Sindaco, di provvedere ad eseguire idonea e solida delimitazione o recinzione in modo tale da inibire l'accesso agli estranei, la commissione di atti illeciti, lo scarico dei rifiuti e comunque l'abitazione o occupazione in contrasto con le esigenze di tutela della sicurezza e dell'igiene e sanità.

Art. 34
(Recinzioni e siepi)

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.
2. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità i proprietari o conduttori nel realizzare e mantenere le recinzioni devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati.
3. Sono vietate le recinzioni con filo spinato o realizzate in modo da costituire pericolo per le persone.

Art. 35
(Rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi ignoti. Obblighi del proprietario o affittuario)

1. Nel caso si verificano reiterati abbandoni o depositi di rifiuti su terreni o appezzamenti da parte di terzi rimasti ignoti, constatati dagli Organi di controllo nelle forme di legge e in contraddittorio con i proprietari e/o conduttori dei terreni o appezzamenti, questi ultimi sono considerati in dolo o colpa e obbligati alla rimozione e corretto smaltimento dei rifiuti a loro cura e spese se, dopo il primo abbandono o deposito, debitamente constatato e comunicato, non hanno attuato tutti gli interventi del caso e adottato le necessarie misure o cautele atte a prevenire la ripetizione degli abbandoni o depositi abusivi dei rifiuti.

Art. 36
(Caduta di acqua su area pubblica)

1. È vietato sciorinare, stendere o appendere biancheria o panni nei centri abitati direttamente su area pubblica e innaffiare i vasi da fiori con caduta dell'acqua sull'area pubblica.
2. È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire la caduta di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda, senza dispositivi di incanalamento in fognatura, direttamente sul suolo pubblico.

Art. 37
(Battitura di panni e tappeti)

1. È vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare è consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.
3. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 38
(Vasche e fontane pubbliche e acqua pubblica. Divieti.)

1. È vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida o attingere acqua in qualsiasi modo o per qualsiasi uso.
2. È vietato utilizzare l'acqua di vasche, fontane e fontanelle pubbliche per il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili o per lavarsi.
3. È vietato attingere acqua da fontanelle o cannelle pubbliche, dalle Casine dell'Acqua, da pozzi pubblici:
 - a) con tubi ed altri sistemi di prelevamento continuativo;
 - b) al di fuori dei tubi e di altri sistemi di prelevamento, comunque in quantitativi rilevanti ed eccessivi.

Art. 39
(Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico e al decoro)

1. È vietato sedersi o sdraiarsi sulla sede stradale o sdraiarsi sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici e delle chiese.
2. È vietato salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni, le scale degli edifici aperti al pubblico e dentro i bagni pubblici è vietato dormire o compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
4. È vietato circolare scalzi nel centro abitato ovvero in esercizi commerciali, pubblici esercizi, chiese, musei, monumenti e simili ovunque si trovino.
5. È vietato urinare o defecare lungo le strade o negli spazi pubblici, giardini o parchi all'interno del centro abitato al di fuori degli appositi servizi igienici.
6. È altresì proibito sputare per terra nei luoghi pubblici all'interno del centro abitato.

Art.40
(Divieto di deturpare monumenti e altri beni di pubblico interesse)

1. Tutti i cittadini sono tenuti al rispetto dei beni aventi un valore culturale, storico, artistico e religioso, di pubblico servizio e comunque di interesse collettivo.
2. Nei luoghi pubblici è fatto divieto a chiunque di imbrattare, diminuire la funzionalità o recare danno, col proprio comportamento, ai monumenti e agli altri beni pubblici sopra indicati e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o esposto alla pubblica fede.
3. È proibito entrare o salire sui monumenti se non previa autorizzazione nel rispetto della tutela del bene e del decoro pubblico.
4. È comunque proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.

5. È comunque vietato ogni altro comportamento che manometta, alteri o impedisca la fruizione da parte dei cittadini dei beni pubblici.
6. È vietato manomettere o deturpare i luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti.
7. I visitatori devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.
8. Fermo restando l'eventuale commissione di reati e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie chi viola la presente disposizione è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e/o rimozione delle opere abusive e tenuto al ripristino della fruibilità del bene nonché al risarcimento del danno.

Art.41
(Altri beni pubblici. Tutela del decoro e della sicurezza)

1. Ferme restando quanto stabilito nel precedente art.12 e le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e, salvo che il fatto costituisca reato, a salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato:

- a) manomettere, diminuire la funzionalità o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati nonché strade e aree o spazi comuni, edifici, i ponti, le attrezzature e gli arredi pubblici;
- b) deturpare, danneggiare, imbrattare con disegni, adesivi, scritte e simili, edifici pubblici o facciate di edifici privati, le attrezzature, la pavimentazione e la segnaletica stradale, gli arredi o i veicoli pubblici e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità, o lasciato alla pubblica fede;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) salire o arrampicarsi su pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi a essi;
- e) superare le recinzioni apposte dall'Autorità,
- f) entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti;

2. Tutti gli spazi del territorio comunale devono essere fruiti con modalità tali da rispettarne il valore storico e il decoro, ed è pertanto vietato:

- a) gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuto solido o versare liquidi al di fuori degli appositi contenitori;
- b) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disagio o raccapriccio alle persone, o che possano essere causa di pericoli o inconvenienti;
- c) vendere, offrire merci o servizi con grida, ovvero con altri comportamenti molesti;
- d) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e a uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- e) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico;

- f) stendere panni, capi di abbigliamento e lenzuola su suolo pubblico o all'esterno delle abitazioni in vista della pubblica via.
4. Fermo restando l'eventuale commissione di reati e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie chi viola la presente disposizione è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e/o rimozione delle opere abusive e tenuto al ripristino della fruibilità del bene nonché al risarcimento del danno.

Art. 42
(Installazione di antenne paraboliche)

1. In tutti gli edifici composti da più unità immobiliari, nuovi o sottoposti a manutenzione straordinaria o rifacimento del tetto, debbono essere installati in impianti centralizzati sia per la ricezione televisiva tradizionale sia per quella satellitare.
2. Qualora l'installazione dell'antenna parabolica non sia deliberata dal condominio, essa può essere curata dai singoli condomini, con eventuale collegamento degli altri interessati ai sensi dell'art. 1121 del Codice civile, fermo il divieto di più antenne nel medesimo condominio.
3. È vietato installare antenne paraboliche:
 - a) su terrazze, logge, balconi e qualsiasi altro elemento edilizio che non sia il tetto;
 - b) sulle falde che prospettano sulla pubblica via o su aree, giardini e cortili di particolare pregio;
4. Il colore delle antenne paraboliche deve essere in armonia con la copertura di riferimento o con lo spazio in cui si inserisce.
5. I cavi di collegamento devono essere il più possibile nascosti o mimetizzati, seguendo gronde, cornicioni o altri elementi e del medesimo colore della parte edilizia su cui si inseriscono.
6. In presenza di esigenze particolari, documentate dal tecnico installatore o dal progettista d'impianti, l'installazione di antenne può essere consentita in parziale deroga al disposto del presente articolo, su autorizzazione previa apposita istanza dell'interessato.

CAPO VI
INTERVENTI NEL SUOLO E SOTTOSUOLO STRADALE DI PROPRIETA' O
COMPETENZA COMUNALE

Art.43
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo in attuazione di norme primarie stabilite dal codice della strada sono finalizzate a tutelare la sicurezza della circolazione e il decoro del centro abitato nonché l'interesse pubblico alla tutela del patrimonio stradale.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli interventi sulle strade di proprietà comunale o comunque soggette a servitù pubblica.

3. Per interventi sul suolo e sottosuolo stradale si intendono tutti quegli interventi di qualsiasi tipo che riguardano le strade e/o le pertinenze stradali (carreggiate, marciapiedi, parcheggi, piazze, ponti e altre opere d'arte, percorsi e aree pedonali, piste ciclabili, aiuole, corsie riservate, banchine, fossi di guardia, rilevati, ripe e scarpate, di competenza del Comune di Sinalunga.
4. Per scavo si intende qualsiasi apertura temporanea:
 - sul suolo pubblico,
 - su aree di proprietà comunale,
 - su strade,
 - su pertinenze stradali
 - su aree con servitù di pubblico transito.
5. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Capo, incluso le sanzioni, si applicano le disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e dal Regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico.
6. Resta fermo anche il rispetto della normativa urbanistico edilizia qualora l'intervento stradale sia inserito all'interno di un intervento edilizio soggetto ad apposito titolo edilizio (permesso a costruire o SCIA o CILA/CIL).

Art. 44
(Titoli necessari per eseguire interventi stradali)

1. L'apertura di cantieri stradali per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 del precedente articolo, è soggetta a concessione comunale ai sensi dell'art. 21 del codice della strada.
2. Fatta eccezione per i lavori di somma urgenza di cui al successivo art. 47 chi intende eseguire i lavori su suolo o sottosuolo stradale con l'apertura del relativo cantiere non può iniziarli né in alcun modo eseguirli senza che preventivamente si sia munito della concessione prevista al comma che precede.
3. Qualora i lavori comportino modifiche temporanee della circolazione stradale (senso alternato, senso unico, divieto di circolazione ecc.) per l'esecuzione dell'intervento è altresì necessaria apposita richiesta dell'interessato e l'emanazione della prescritta ordinanza ai sensi del codice della strada, a condizione che sia stata rilasciata la concessione di cui al precedente comma 1.
4. Per i tratti di strade statali o provinciali che attraversano i Centri Abitati come definiti dal vigente Codice della strada, la concessione verrà rilasciata previo nullaosta dell'Ente Proprietario della strada nonché, qualora si renda necessario, a tutela dell'integrità della strada, nullaosta dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.
5. Il nullaosta dell'Ente proprietario della strada si intende acquisito anche per silenzio assenso dell'amministrazione competente, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, decorso il termine di giorni trenta dal ricevimento della richiesta di nullaosta quando l'Amministrazione competente non comunichi il diniego.
6. Quanto stabilito nel presente articolo e dalle restanti disposizioni del presente Capo si applica anche ai lavori appaltati dal Comune di Sinalunga eseguibili in economia diretta o in appalto a ditte esterne.

7. Chiunque esegua interventi stradali aprendo il relativo cantiere in assenza o in difformità dalla concessione e/o dall'ordinanza modificativa della viabilità prescritte nel presente articolo è soggetto alle sanzioni principali e accessorie previste dal codice della strada in riferimento all'art.21 del codice della strada.
8. Per ogni altra violazione di eventuali degli obblighi o delle prescrizioni stabiliti dal presente regolamento o dal provvedimento di concessione trova applicazione la sanzione di cui al successivo art. 97 e seguenti del presente regolamento.

Art. 45

(Domanda di concessione per aprire il cantiere stradale)

1. La domanda di concessione va inoltrata al Comune almeno 10 giorni prima della data programmata d'inizio dei lavori e deve contenere:
 - a) gli estremi identificativi del richiedente (committente e/o esecutore dei lavori);
 - b) la descrizione dell'intervento e delle operazioni necessarie per realizzare l'opera;
 - c) la data di inizio dei lavori e la relativa durata e la presumibile data di ultimazione dei lavori;
 - d) l'estensione e le dimensioni d'ingombro del cantiere stradale con la relativa superficie di suolo occupato;
 - e) l'indicazione delle modifiche della viabilità ritenute necessaria, comprese eventuali proposte di viabilità alternativa;
 - f) in caso si rendesse necessario su richiesta espressa dell'Ufficio preposto eventuali elaborati tecnici (disegni e planimetrie commisurate all'entità dell'intervento e/o relazioni tecniche).

Art. 46

(Procedimento per il rilascio della concessione)

1. Il procedimento per il rilascio della concessione deve concludersi entro il termine di giorni dieci dalla domanda, se completa.
2. Nel termine sopra indicato e in quello di cui al successivo comma 4 è incluso il rilascio della prescritta ordinanza modificativa della viabilità.
3. Nel caso di interventi su strade correnti all'interno del centro abitato di proprietà di Enti diversi dal Comune l'Ufficio comunale provvederà a richiedere e ad acquisire apposito nullaosta all'Ente competente anche nella forma del silenzio assenso di cui al precedente art.43 comma 3.
4. Nel caso che precede il procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla domanda.
5. Il termine per il rilascio della concessione verrà interrotto qualora si rendessero necessari chiarimenti e/o elementi integrativi; in tal caso il termine riprenderà a decorrere ex-novo dalla data di ricezione degli atti o chiarimenti richiesti.
6. L'Ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, rilascia la concessione in

presenza delle condizioni previste in materia di Codice della Strada e dal presente regolamento e previo pagamento del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico se dovuto.

Art.47 (Contenuto della concessione)

1. L'atto di concessione all'apertura del cantiere deve contenere:
 - a) la data d'inizio dei lavori e la relativa durata con la data presumibile di ultimazione dei lavori su strada;
 - b) l'entità del canone di occupazione di suolo pubblico che deve essere preventivamente corrisposto ai fini del ritiro dell'atto, se dovuto;
 - c) l'obbligo del titolare dell'integrale ripristino della sede stradale manomessa al termine dei lavori, secondo le specifiche modalità tecniche indicate nel successivo art.50, fatta salva, in caso d'inadempienza, la facoltà del Comune di provvedere all'esecuzione d'ufficio con recupero coattivo delle spese;
 - d) L'entità della cauzione a garanzia dell'obbligo di ripristino commisurata all'entità dei lavori e alle esigenze di corretto reintegro dell'integrità delle strade manomesse di cui al successivo art. 51 il cui versamento costituisce condizione per il ritiro della concessione e per l'inizio di esecuzione dei lavori.

Art.48 (Procedura d'urgenza)

1. In caso d'urgenza gli interessati possono eseguire gli interventi e le occupazioni temporanee senza preventiva concessione, purché ne diano immediata comunicazione scritta al Comune, anche a mezzo fax o telegramma, assumendosi tutte le responsabilità inerenti l'esecuzione dei lavori ed avendo cura di adottare tutte le cautele idonee a non mettere a repentaglio la sicurezza della circolazione e a non arrecare danno a persone o cose, secondo le vigenti disposizioni di legge sui cantieri mobili(segnaletica di cantiere e regole sulla sicurezza sui luoghi di lavoro).
2. Se l'intervento iniziato in via d'urgenza eccede l'arco di un giorno, l'interessato deve immediatamente inoltrare l'ordinaria domanda di concessione, anche se in corso d'opera.
3. L'Ufficio competente per l'istruttoria provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza.
4. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni d'urgenza, danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste per l'occupazione o per l'apertura di un cantiere stradale senza concessione.
5. In ogni caso di esecuzione di opere d'urgenza, l'interessato è obbligato a sua cura e spese all'integrale e sollecito ripristino della sede stradale manomessa secondo le prescrizioni tecniche di cui al successivo art.54 nonché alla corresponsione, al termine dei lavori e se dovuto, del canone di occupazione del suolo pubblico.

Art.49 (Conferenza dei servizi)

1. Nel caso di opere di particolare entità o complessità da effettuarsi nel suolo o sottosuolo stradale, il Responsabile del Procedimento indice una conferenza dei servizi invitando, qualora necessario, le aziende concessionarie dei pubblici servizi richiedenti o comunque interessati al rilascio della concessione e all'esecuzione dei lavori.
2. Per la conferenza dei servizi si applicano le disposizioni della legge 7/8/1990, n.241 e successive modificazioni o integrazioni.
3. Alla conferenza dei servizi possono partecipare anche i soggetti privati interessati.

ART.50 (Convenzioni e accordi)

1. Nel caso d'interventi non predeterminabili di riparazione o manutenzione urgente, da parte dei Gestori dei pubblici servizi o da ditte incaricate da quest'ultimi ovvero da parte di altri soggetti, che richiedono un intervento immediato per impedire interruzioni dell'erogazione e/o danni all'utenza e/o sprechi ovvero in caso di interventi programmabili ma ricorrenti da parte degli stessi soggetti sopra indicati, il Funzionario dell'Ufficio preposto, previa Deliberazione di Giunta Comunale, può stipulare con gli interessati convenzioni o accordi che, ai sensi dell'art.11 della legge 7/8/1990, n.241 e successive modificazioni o integrazioni, sostituiscono la concessione.
2. Gli accordi o convenzioni debbono prevedere in ogni caso l'obbligo di comunicazione preventiva dei singoli lavori da eseguirsi, le modalità d'intervento nel rispetto delle norme relative ai cantieri stradali, l'obbligo del ripristino integrale di tutte le manomissioni secondo le prescrizioni tecniche di cui al successivo art.54, l'obbligo e il versamento della cauzione/fideiussione preventiva di cui al successivo art.53 e quello della manutenzione della sede stradale manomessa.
3. L'atto di accordo o convenzione contiene altresì la disciplina del canone patrimoniale di occupazione conseguente all'occupazione temporanea di suolo o sottosuolo stradale e/o pubblico per singoli interventi o per la durata del rapporto.
4. Le convenzioni e gli accordi di cui al presente articolo possono derogare, per motivate ragioni di pubblico interesse, a quanto previsto da singole disposizioni del presente regolamento.
5. Salvo diverse pattuizioni fra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario di Pubblico Servizio, quest'ultimo sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, nei tempi da questa stabiliti e/o concordati, senza diritto ad alcuna indennità, compenso o risarcimento, a spostare, modificare o rimuovere gli impianti collocati nel sottosuolo o sul soprassuolo, qualora ciò sia necessario all'Amministrazione Comunale per la realizzazione di lavori, opere, modificazioni della sede stradale e/o sue pertinenze e comunque per ogni altra motivata ragione di interesse pubblico sopraggiunto, dichiarato con apposito atto.

Art. 51 (Occupazione di suolo pubblico)

1. Fermo restando quanto previsto nel comma 3 dell'articolo 49 che precede l'apertura del cantiere stradale e l'occupazione temporanea per lo svolgimento dei lavori e/o permanente del sottosuolo e

del soprasuolo di proprietà comunale è soggetta alle disposizioni stabilite dal "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

Art. 52
(Facoltà di revoca della concessione)

1. È facoltà dell'Ente, per ragioni di sicurezza pubblica o di sicurezza e fluidità della circolazione o di tutela della pubblica incolumità, revocare o sospendere i titoli abilitativi già rilasciati anche a lavori già iniziati.

2. Il titolare del titolo abilitativo deve in caso di revoca o sospensione dei lavori a sua cura e spese provvedere alla chiusura dello scavo, nei termini fissati.

Art. 53
(Esecuzione dei lavori)

1. I lavori devono essere eseguiti senza intralcio o pericolo per la circolazione stradale.
2. Qualora per l'esecuzione dei lavori si rendesse necessario predisporre modifiche della circolazione stradale queste sono adottate dall'Amministrazione Comunale con apposita ordinanza su richiesta del concessionario; in mancanza di ordinanza il cantiere non può essere aperto o proseguire.
3. In ogni caso, il Concessionario dovrà provvedere a tutte le opere di difesa degli scavi comprese le segnalazioni diurne e notturne degli stessi, allo scopo di evitare pericoli per la pubblica incolumità; il Titolare sarà sempre responsabile di ogni danno a persone o a cose che potesse derivare a chiunque in conseguenza di lavori, restando al riguardo completamente sollevato il Comune.
4. A protezione dei lavori dovranno essere collocati e mantenuti in numero sufficiente e conformi alle disposizioni vigenti i cartelli, barriere, ripari, cavalletti, fanali a luce rossa, dispositivi a luce riflessa, segnali verniciature a strisce oblique.
5. Devono sempre essere mantenuti liberi e sicuri gli accessi ai fondi e fabbricati laterali.
6. Il Comune si riserva la possibilità di non concedere l'autorizzazione ad effettuare lavori di manomissione di sede stradale o di marciapiedi appena risistemati o realizzati, se non dopo che siano decorsi almeno 1 anno (un anno) dall'ultimazione dei lavori di risistemazione o realizzazione, salvo concordare soluzioni diverse che potranno essere adottate sulla base di specifici accordi con l'Amministrazione Comunale, al fine di risolvere situazioni di particolare complessità tecnica o di urgenza.
7. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere collocata e tenuta in buono stato di manutenzione idonea e regolamentare la segnaletica di cantiere, di protezione e delimitazione della sede stradale manomessa a protezione della circolazione stradale e dell'incolumità dei pedoni secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni sui cantieri mobili stradali; ulteriori disposizioni relative alla segnaletica o in generale alla sicurezza possono essere impartite nelle prescrizioni tecniche contenute nell'atto di concessione o in altro atto a parte.

8. È fatto obbligo di esporre in testa e in coda del cantiere stradale apposito cartello di cantiere contenente la concessione rilasciata e l'eventuale ordinanza modificativa della circolazione e riportante le indicazioni essenziali relative ai lavori in esecuzione.
9. Il taglio stradale (o porzione di esso) dovrà sempre essere chiuso al termine della giornata lavorativa e per nessun motivo lo scavo potrà rimanere aperto durante le ore notturne; il materiale di risulta oggetto dello scavo dovrà essere allontanato dal cantiere e conferito a discarica autorizzata o riutilizzato se consentito dalle norme vigenti.
10. I lavori devono essere svolti nel termine stabilito in concessione e in caso di ritardo, il richiedente dovrà presentare domanda di proroga motivata.
11. Se durante l'esecuzione delle opere si rendesse necessario lo spostamento della segnaletica verticale la ditta dovrà provvedere a propria cura e spese, in accordo con il comando di Polizia Municipale, ad una diversa dislocazione, e purché la stessa sia visibile e conforme alla vigente codice della strada.
12. Il Concessionario dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente danneggiata o rimossa per l'esecuzione delle opere entro 12 ore dalla liberazione della strada per l'avanzamento del cantiere e comunque dovrà provvedere a sua cura e spese al ripristino a regola d'arte della segnaletica orizzontale e verticale una volta terminati i lavori.
13. Il concessionario dovrà comunicare per iscritto la data di ultimazione dei lavori al Comune ai fini degli adempimenti conseguenti.

Art.54

(Ripristino del suolo stradale e/o del suolo pubblico manomessi. Prescrizioni tecniche)

1. Le manomissioni di suolo pubblico comprendenti sia l'esecuzione degli scavi che le opere di ripristino devono essere obbligatoriamente eseguite secondo le prescrizioni tecniche indicate nell'Allegato "A" al presente Regolamento di esso facente parte integrante.
2. È facoltà del Servizio Tecnico, in base alle caratteristiche del fondo stradale esistente, allo stato dello stesso ed al tipo di utilizzo della strada, e quando si rendesse necessario per ragioni di pubblico interesse, impartire in un apposito atto motivato delle prescrizioni tecniche diverse da quelle indicate, sia in aumento che in diminuzione.
3. Per i casi non previsti e/o non riconducibili a quanto riportato nel presente regolamento, possono essere adottate modalità di ripristino diverse da quelle stabilite.

Art. 55

(Garanzia)

1. A garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori e del perfetto ripristino, il richiedente deve prestare idonea cauzione e consegnare la ricevuta di versamento o la polizza fideiussoria prima del ritiro della concessione.

2. La garanzia consiste, a scelta dell'interessato, nel versamento diretto presso la Tesoreria Comunale di una somma a titolo di cauzione o nella stipula di fidejussione fissata dall'Ufficio comunale competente al rilascio della concessione.
3. La cauzione verrà restituita, previa richiesta, dopo idoneo sopralluogo per la verifica di avvenuta ultimazione delle opere e di esecuzione del perfetto ripristino della sede stradale e/o delle sue pertinenze e/o del suolo pubblico manomesso conformemente alle prescrizioni indicate nell'Allegato "A" al presente regolamento.
4. L'attestazione di corretta esecuzione del ripristino è la condizione essenziale per lo svincolo della garanzia prestata.
5. L'importo della cauzione è fissato tra un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 10.000.000 in relazione all'entità dell'intervento.
6. Per gli interventi urgenti o ricorrenti di cui all'art. 50, eseguibili previo accordo o convenzione, la cauzione può essere fissata in unica soluzione e il Comune può fissare una cauzione di importo superiore.
7. Nel caso che precede i soggetti concessionari di pubblici dovranno sottoscrivere una polizza fidejussoria complessiva annuale o pluriennale a titolo di cauzione.
8. Il Comune all'atto del rilascio della concessione può fissare una cauzione di importo superiore anche per quegli interventi realizzati su aree di interesse storico, artistico o ambientale.
9. Il rimborso della cauzione o lo svincolo della fidejussione possono essere disposti, su richiesta del concessionario, decorsi sei mesi dalla data d'ultimazione dei lavori subordinatamente ad un visto di verifica da parte del Servizio Tecnico Comunale che attesti la regolare esecuzione delle opere di ripristino.
10. In caso di esito negativo della verifica, previo contraddittorio con il concessionario, il Comune procede ad incamerare la cauzione a garanzia dell'esecuzione d'ufficio, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Art.56

(Obblighi di manutenzione successivi all'ultimazione dei lavori)

1. I tratti di strada, i marciapiedi, le altre pertinenze stradali e il suolo pubblico oggetto di manomissione riaperti al traffico veicolare e/o pedonale dopo la comunicazione di ultimazione dei lavori, rimangono in possesso al concessionario e/o alla ditta esecutrice per la durata di sei mesi partire dalla predetta data di comunicazione.
2. In qualità di possessore il concessionario è nominato custode diretto del bene manomesso che dopo l'ultimazione dei lavori, è stato riaperto alla pubblica circolazione e all'uso pubblico per cui è destinato.
3. Il possesso del suolo stradale e di tutte le altre pertinenze è finalizzato ad attuare la manutenzione ordinaria e straordinaria e le riparazioni della sede stradale, delle altre pertinenze e del suolo pubblico manomesso, qualora manifestassero cedimenti o guasti causati o collegati all'ultimazione delle opere oggetto di concessione, che si rendessero necessari per garantire la

sicurezza della circolazione durante il loro uso veicolare e/o pedonale e per riconsegnare il bene manomesso al Comune in perfetto stato e a regola d'arte.

4. Durante i sei mesi di manutenzione il concessionario deve provvedere a tutte le riparazioni necessarie, rinnovando i manti di copertura superficiale o le pavimentazioni che manifestassero per qualsiasi motivo cedimenti o rotture in genere.
5. Qualora i guasti che si manifestassero nel periodo di possesso dipendessero dall'imperfetto e non conforme ripristino preliminare o finale, il concessionario dovrà provvedere, anche sulla base di semplice richiesta del Comune, ad eseguire un nuovo integrale ripristino secondo le prescrizioni tecniche indicate nell'Allegato "A" al presente Regolamento, con decorso di un nuovo termine semestrale di affidamento in possesso ai fini dell'obbligatoria manutenzione.
6. In caso di immediato pericolo per la circolazione veicolare e/o pedonale dipendente da cedimenti della sede stradale e delle relative pertinenze spetta al concessionario provvedere immediatamente ad eseguire i necessari interventi di messa in sicurezza, la delimitazione dello scavo riaperto e la collocazione a sua cura e spese della prescritta segnaletica stradale di pericolo e di cantiere che si rendesse necessaria in relazione alla situazione concreta, preliminarmente all'esecuzione dell'intervento di ripristino del bene danneggiato.
7. Alla scadenza dei sei mesi di manutenzione il concessionario può richiedere la verifica da parte del Servizio Tecnico Comunale finalizzata ad attestare la regolare esecuzione dei lavori e di ripristino della sede stradale anche ai fini dello svincolo della garanzia.
8. Nel periodo di possesso del bene il concessionario è direttamente responsabile, penalmente e civilmente, per i danni causati agli utenti della strada dipendenti dalla omessa manutenzione, riparazione e imperfetto ripristino del bene manomesso in possesso.
9. Non costituisce esimente della responsabilità sopra indicata l'omessa segnalazione al concessionario del guasto o malfunzionamento della strada da parte del Comune poiché il concessionario è da considerarsi custode diretto del bene in possesso.

Art. 57 (Responsabilità)

1. Qualora dall'esecuzione dei lavori derivino danni di qualunque natura ai beni di proprietà pubblica o privata, il concessionario e/o esecutore è direttamente responsabile e tenuto al risarcimento del danno.
2. Tutte le eventuali responsabilità inerenti la realizzazione dell'opera e l'apertura del cantiere stradale, ivi comprese le responsabilità derivanti dalle vigenti normative di sicurezza e antinfortunistiche sui luoghi di lavoro e da qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in conseguenza della non corretta esecuzione dei lavori di ripristino, sono esclusivamente a carico del concessionario e/o dell'esecutore.
3. Il concessionario e/o la ditta esecutrice delle opere sono soggetti agli obblighi e prescrizioni stabilite dal codice della strada, dal regolamento di esecuzione, dalla normativa sui cantieri mobili, dalle altre normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e inoltre è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni stabilite nell'atto di concessione.

4. La responsabilità civile e penale per eventuali danni recati a terzi in conseguenza dei lavori per violazione delle disposizioni sopra richiamate normativa è a esclusivo carico del concessionario e/o dell'esecutore dei lavori.
5. Qualora durante l'esecuzione degli interventi, il Concessionario e/o l'esecutore delle opere dovesse provocare danni di qualunque natura a beni del Comune, degli Enti o delle aziende concessionarie di pubblici servizi o di terzi, lo stesso provvederà a darne comunicazione tempestiva al Comune e dovrà provvedere al più rapido ripristino del servizio e dei manufatti danneggiati in accordo con il Comune o con gli enti e/o aziende concessionarie di pubblici servizi interessati, previa constatazione in contraddittorio con gli stessi dei danni arrecati.

CAP VII - QUIETE PUBBLICA

Art. 58 (Disposizioni generali)

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.
2. Ai fini del presente capo per periodo di quiete si intende quello compreso:
 - a) tra le ore 21.00 e le ore 07.00 del giorno successivo e dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nei mesi di maggio giugno luglio agosto e settembre (mesi estivi);
 - b) tra le ore 20.00 e le ore 7.00 del giorno successivo, negli altri mesi (mesi invernali);
 - c) Nei giorni festivi il periodo di quiete notturna termina alle ore 08.00 di mattino.
 - d) limitatamente alle sole attività commerciali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di pubblico intrattenimento, in deroga all'orario di quiete indicato ai punti a) e b), il Sindaco può autorizzare un diverso orario di quiete, esteso al massimo alle ore 24,00 per singoli eventi temporanei all'aperto, previa richiesta in tale senso munita di apposita relazione acustica redatta da tecnico abilitato a corredo della prescritta SCIA e notifica sanitaria
 - e) Nel caso che precede al punto d) lo svolgimento delle attività in oggetto sino alle ore 24,00 soggetto ad autorizzazione, previa richiesta dell'interessato, è comunque prescritto il rispetto della normativa sulle emissioni rumorose e i limiti di rumorosità per il periodo debitamente autocertificati dall'interessato ovvero, nel caso di superamento dei limiti di rumorosità, all'autorizzazione in deroga per singoli giorni rilasciata dal Sindaco.
 - f) La deroga dopo l'orario di quiete delle ore 24,00 è ammessa solo per singole iniziative straordinarie di particolare valore sociale, economico e di valorizzazione del territorio previo rilascio della prescritta autorizzazione in deroga da parte del Sindaco ai sensi del DPGR 8 gennaio 2014 n.2/R e successive modifiche o integrazioni.
3. È consentita la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30 previa autorizzazione del responsabile del Servizio da richiedersi da parte dell'interessato almeno cinque giorni antecedenti.

4. La pubblicità fonica è comunque vietata in prossimità di scuole, di case di riposo e luoghi di culto e in ogni caso non deve superare i limiti di esposizione al rumore fissati dalla normativa vigente.
5. La pubblicità fonica a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione, è vietata all'interno nei Centri Storici, come delimitati dallo strumento urbanistico vigente.

Art. 59
(Esercizio dei mestieri, arti ed industrie)

1. È vietato esercitare arti, mestieri, industrie e lavori o attività rumorose nonché sparare a salve mediante cannoni per la tutela delle coltivazioni nel periodo di quiete:
 - a) nei centri abitati;
 - b) nelle aree rurali a distanza di meno di 500 ml da altra abitazione;
2. Il divieto di cui al comma 1 è esteso a qualsiasi area ed a qualsiasi periodo della giornata in vicinanza di ospedali, di case di riposo, di scuole, di istituti di educazione, chiese, attività ricettive.
3. Per arti, mestieri, industrie o lavori rumorosi si intendono quelli che propagano rumori udibili all'interno di altri edifici o abitazioni vicine o, comunque, a distanza di 50 ml dal punto in cui sono prodotti.
4. Qualora sia necessario ed urgente effettuare lavori, riparazioni ed interventi di qualsiasi tipo in orari vietati o che comunque producano rumori oltre i limiti di cui al presente articolo, l'interessato invia comunicazione preventiva al Comune specificando i motivi di urgenza e la durata dell'attività rumorosa.
5. Anche qualora siano rispettate le disposizioni di cui ai commi precedenti, il Comune può imporre particolari accorgimenti o maggiori limitazioni, se i rumori, per la natura, il tipo, la ripetitività ed altre caratteristiche arrecano particolare molestia.
6. Nel caso di superamento dei limiti di emissione sonora ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico, ovvero nel caso di accertata e reiterata molestia o disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone, derivante da attività di tipo produttivo, di pubblico esercizio (di spettacolo, di intrattenimento e di somministrazione di alimenti e bevande) e derivante da mestieri rumorosi, constatata in via amministrativa o penale, il Comune ordina la cessazione dell'attività, del pubblico esercizio e del mestiere rumoroso sino alla sua regolarizzazione mediante la presentazione e attuazione di un piano di impatto acustico o di risanamento acustico che garantisca sull'insonorizzazione e l'eliminazione degli effetti dannosi della rumorosità, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste.
7. Resta ferma la potestà del Sindaco nei casi contingibili e urgenti di danno o pericolo per la salute pubblica ai sensi dell'art.50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 T.U. leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
8. Le disposizioni del presente articolo relative al rumore si applicano anche alla vibrazione, allo scuotimento e ad ogni altra propagazione dannosa.

Art. 60

(Impianti, macchine ed attrezzature da lavoro in civili abitazioni)

1. L'installazione in edifici ove sono presenti civili abitazioni o nelle loro pertinenze o comunque in aree poste a meno di 50 mt dalle civili abitazioni, di impianti, macchinari ed altre attrezzature da lavoro, ove consentita dalle varie disposizioni di sicurezza (ambientale, di igiene e sanità pubblica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro ecc.) necessita di apposita autorizzazione da parte del Comune fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di esposizione al rumore e di limiti di rumorosità.
2. Alla domanda di autorizzazione è allegata:
 - a) l'indicazione degli impianti, macchinari ed attrezzature da installare, con esatta indicazione, per ciascuno di essi, del tipo, della potenza singola e delle dimensioni di ingombro;
 - b) l'indicazione della potenza complessiva e la descrizione generale dell'impianto;
 - c) una pianta schematica in scala di 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di 50 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente, con l'esatta indicazione della posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché delle disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione;
 - d) certificazioni delle imprese costruttrici e di installazione circa i requisiti tecnici degli impianti, macchinari ed attrezzature, con particolare riferimento all'emissione di rumori, vibrazioni ed altre propagazioni;
 - e) indicazione analitica delle misure adottate per l'eliminazione o la riduzione delle propagazioni.
3. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che gli impianti, macchine ed attrezzature non arrechino danni o molestia al pubblico o a terzi a causa del rumore, comunque propagato, di vibrazioni, scuotimenti o ripercussioni in genere.
4. Gli impianti, le macchine e le attrezzature debbono essere montati a norma secondo la tecnologia al momento disponibile ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie, in materia, adottando ogni misura e cautela necessaria.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in occasione di ogni successiva modifica agli impianti già autorizzati.
6. L'autorizzazione è revocata:
 - a) qualora sopravvengano superiori motivi di interesse pubblico;
 - b) in caso di persistente inosservanza delle norme del presente regolamento e delle altre eventuali disposizioni impartite dall'Autorità comunale;
 - c) in caso di rilevante modifica non autorizzata degli impianti fatta salva l'applicazione della sanzione prevista per la violazione del presente articolo.

Art. 61

(Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti)

1. È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi per le persone o che risultino molesti o nauseanti o maleodoranti per la comunità.
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento concernenti le emissioni in atmosfera.

3. La violazione di quanto disposto al comma 1 che precede comporta la sanzione accessoria della rimozione delle opere che hanno dato luogo alle emissioni e il ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Art. 62

(Elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, prova di veicoli)

1. Nelle abitazioni private e nei locali pubblici, non possono essere usati elettrodomestici ed altri apparecchi che producano rumore o vibrazioni percepibili all'esterno dell'appartamento privato o del locale, o in altre abitazioni, nel periodo di quiete di cui all'art. 58 del presente regolamento.
2. Le apparecchiature radio-televisive, gli stereo, i compact-disk ed altre apparecchiature di riproduzione sonora possono essere attivate anche nei periodi di quiete, purché a volume ridotto.
3. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provare, nella pubblica via il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.
4. Gli allarmi sonori e gli antifurto sonori debbono essere disattivati, automaticamente o manualmente, entro 15 minuti dall'inizio dell'allarme, fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione, per gli autoveicoli.
5. Le forme di richiamo sonoro (strillonaggio, banditori e simili), abbiano o meno contenuto pubblicitario, sono vietate salvo apposita autorizzazione rilasciata in occasione di feste, sagre, manifestazioni particolari ed altri eventi eccezionali purché entro i limiti di normale tollerabilità.
6. Sono fatte salve, se più restrittive, le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'esposizione al rumore.

Art. 63

(Attività musicali)

1. Nel periodo di quiete, di cui all'art. 58 del presente regolamento:
 - a) fatto salvo quanto disposto in materia di spettacoli, è vietato fare prove di gruppi, complessi, cori, bande musicali e simili, salvo che avvengano in locali insonorizzati o a volumi contenuti o in locali posti in aperta campagna a distanza da abitazioni e strutture ricettive;
 - b) è vietato l'uso di strumenti musicali a volume non contenuto fatto comunque salvo il rispetto dei limiti di rumorosità per il periodo e/o l'eventuale autorizzazione in deroga;
 - c) è vietato esercitarsi all'interno dei centri abitati con tamburi o altri strumenti sonori, salvo espressa autorizzazione concessa nei periodi antecedenti manifestazioni storiche o popolari purché le esercitazioni vengano svolte nel rispetto delle prescrizioni dettate al fine di limitare il disturbo alla quiete pubblica.
2. Eventuali deroghe, permanenti o temporanee, al presente articolo e per comprovati motivi debbono

essere autorizzate per iscritto.

3. Sono fatte salve, se più restrittive le disposizioni di legge o di regolamento concernenti l'esposizione al rumore.

Art. 64
(Suono delle campane)

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
2. È fatto salvo l'uso delle campane in casi di particolari eventi, forza maggiore o cause fortuite.

Art. 65
(Spettacolo viaggiante e Accampamenti)

1. L'apertura di circhi, i luna park e simili è ammessa esclusivamente nelle aree a ciò espressamente destinate individuate con apposito provvedimento del Comune.
2. Al di fuori dell'accampamento posto a servizio dello spettacolo viaggiante di cui al comma che precede è vietato l'accampamento da chiunque effettuato su aree pubbliche o su aree private realizzato mediante roulotte, campers, tende e con qualsiasi altro mezzo o modo, anche precario, finalizzato allo stazionamento e al pernottamento temporaneo o permanente, con finalità abitative o residenziali o lavorative.
3. È vietato la sosta su aree pubbliche con roulotte o campers al di fuori degli spazi a ciò espressamente destinati o autorizzati e resi noti mediante appropriata segnaletica stradale.
4. In ogni caso, al di fuori di quanto indicato nei commi che precedono, è vietato nel centro abitato l'accampamento o stazionamento con tende, roulotte, campers ed altre forme precarie di soggiorno abitativo prolungato o permanente.

CAPO VIII - SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 66
(Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili)

1. Salvo quanto consentito dalle norme speciali in materia, è vietato, senza autorizzazione dell'autorità competente, detenere nell'abitato, in quantitativi rilevanti e comunque tali da determinare possibilità di incendio o esplosione, materiali esplosivi, infiammabili e combustibili in genere, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai depositi di legna da ardere per uso domestico.

Art. 67

(Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili)

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile e conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi e sicurezza pubblica.
2. È vietato detenere bombole di gas ed altri contenitori di materiale infiammabile o esplosivo su area pubblica o privata aperta al pubblico, fatto salvo il rispetto delle autorizzazioni e prescrizioni di prevenzione incendi per il deposito o detenzione su aree private.
3. I depositi e magazzini di combustibili su aree provate di capienza superiore ai 1000 mc. debbono essere ubicati fuori dal centro abitato.

Art. 68

(Detenzione di combustibili in sotterranei, solai e parti comuni di edifici)

1. Per gli impianti e le attività non soggette al certificato di prevenzione incendi valgono le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nei sotterranei di edifici è ammessa la sola detenzione di materiali di qualsiasi genere potenzialmente infiammabili solo se strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato o per gli usi domestici o necessari per l'esercizio di attività consentite, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
3. È vietato ammassare sopra i sotterranei contenenti materiale infiammabile altro materiale infiammabile di qualsiasi genere.
4. I combustibili di qualunque genere non debbono mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
5. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta che impediscano il getto di sostanze incendiarie.
6. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
7. Nelle scale, nei corridoi, nei pianerottoli e nelle altre parti comuni degli edifici è vietato il deposito di materiali facilmente infiammabili ovvero ingombri ed ostacoli che impediscano l'agevole passaggio delle persone.
8. È vietata la detenzione di materiali infiammabili nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati.

Art. 69

(Accensione di fuochi, polveri e liquidi infiammabili)

1. All'interno dell'abitato e comunque anche fuori dal centro abitato in spazi all'aperto, prossimi o contigui agli edifici, è vietato, senza autorizzazione, accendere fuochi, polveri o liquidi infiammabili.
2. Fuori e dentro il centro abitato nel bruciare erbe, stoppie e simili o nell'accendere fuochi di qualsiasi genere, debbono usarsi le massime precauzioni atte ad evitare danni o pericoli a persone o cose.
3. All'interno del centro abitato e fuori del centro abitato in prossimità di edifici, è fatto divieto di accendere fuochi se si arreca disturbo o molestia a persone e/o danno a cose.
4. Sono fatti salvi i divieti assoluti di accensione di fuochi, nei periodi di dichiarazione, da parte della Regione, dello stato di grave pericolosità per lo sviluppo degli incendi.
5. È comunque vietato l'abbruciamento di materiali classificabili come rifiuto ai sensi della normativa vigente, fatta salva l'eventuale rilevanza penale del fatto.
6. Fermo restando quanto prescritto al comma 1 e al comma 2 che precede sono consentite, tranne che nel periodo di dichiarazione di stato di grave pericolosità per lo sviluppo di incendi, le attività di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione degli sfalci delle potature e di materiale vegetale eseguite nell'ambito delle buone pratiche colturali agricole, in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, a condizione del reimpiego dei materiali di risulta come sostanze concimanti o ammendanti.
7. L'abbruciamento di cui al comma 6 che precede può essere differito o vietato dal Comune quando sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.
8. L'accensione di fuochi, falò in occasione di feste ed altre tradizioni necessita di autorizzazione comunale.
9. È vietato gettare in luogo pubblico o aperto al pubblico, combustibili, fiammiferi, mozziconi di sigaretta o altri oggetti infiammabili.

Art. 70
(Lavori edilizi su vie o piazze pubbliche)

1. Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.
2. Le cautele di cui al comma 1 devono usarsi anche per i laboratori di tagliapietre, marmisti ed altre attività che producano schegge, se aperti verso luoghi di passaggio.
3. Qualsiasi lavoro di sabbiatura degli edifici che produca polveri suscettibili di provocare danni a persone o cose e molestia alle persone, fermo restando la normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è soggetto all'obbligo di attuare una completa chiusura del cantiere in modo da impedire la dispersione delle polveri e salvaguardare l'ambiente esterno.
4. I lavori di sabbiatura degli edifici debbono essere previamente comunicati al Comando di Polizia

Municipale.

5. La violazione di quanto disposto nel comma 3 del presente articolo comporta la sanzione accessoria della rimozione delle opere che hanno dato luogo alle emissioni e il ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Art. 71

(Manutenzione di tetti e di aree private di pubblico transito. Canne fumarie)

1. Le canne fumarie devono essere a perfetta tenuta e condotte al di sopra della copertura degli edifici in conformità alla vigente normativa sugli impianti termici.
2. L'uso della canna fumaria non deve arrecare molestia, pregiudizio o nocumento al vicinato, costruite e mantenute in modo da prevenire incendi o altri pericoli per la pubblica incolumità.
3. È vietato usare materie combustibili che producono esalazioni moleste o graveolenti.
4. In caso di incendio, di esalazioni pericolose e comunque di malfunzionamento che metta in pericolo la pubblica o privata incolumità è obbligatorio cessare immediatamente l'uso della canna fumaria difettosa; la sua riattivazione sarà consentita solo in caso di ripristino della messa a norma, all'esito del necessario intervento di riparazione, debitamente certificato dal titolare della canna fumaria.
5. Le canne fumarie devono essere tenute perfettamente pulite e spazzate dalla fuliggine.
6. La disposizione di cui al comma 1 che precede si applica anche agli interventi sul patrimonio edilizio esistente in caso sia previsto un nuovo intervento di progetto.

Art. 72

(Lavori di edilizia)

1. I lavori edili debbono essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni, fatta salva la normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili:
 - a) durante la notte deve tenersi acceso ed affisso alle impalcature uno o più lumi di colore rosso;
 - b) il ponte di lavoro deve risultare cintato in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi;
 - c) è fatto divieto di gettare materiali di demolizione e simili, senza adottare le apposite canalizzazioni;
 - d) è fatto divieto di provocare comunque emissioni di polvere.
 - e) I rifiuti derivanti dall'attività di demolizione e costruzione possono essere depositati all'interno del cantiere edile in vista del loro smaltimento o riutilizzo nelle forme di legge solo in

modo provvisorio per il periodo di tempo consentito dalla normativa vigente e debitamente delimitati e protetti in modo da prevenire dispersioni.

Art. 73
(Ripari ai pozzi, cisterne e simili)

1. I pozzi, le cisterne e simili ubicati devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello chiuso ed altri sistemi di protezione che impediscano che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 74
(Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi)

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutti i luoghi privati con libero accesso al pubblico debbono essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati o, in mancanza di illuminazione, chiusi al pubblico.

**CAPO IX - DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN MATERIA DI
QUIETE, DECORO E SICUREZZA URBANA**

Art. 75
(Definizioni relative ad attività rilevanti)

1. Agli effetti del presente regolamento, fermo restando le altre definizioni inerenti l'attività commerciale indicate nella la L.R.T. 23 novembre 2018 n. 62 "Codice del commercio", si intendono:
 - a) per *mostra o esposizione*, soggetta alla sola previa comunicazione al comune, uno spazio coperto o scoperto nel quale il pubblico ha accesso esclusivamente per prendere visione di merci vendute altrove, con espresso divieto di acquistare, fermare, prenotare e ordinare merci sul posto;
 - b) per *vendita di prodotti di artigianato* la libera vendita effettuata sul luogo di produzione o in locali adiacenti nonché la vendita su aree pubbliche mediante posteggio, dei prodotti oggetto di trasformazione da parte dell'artigiano iscritto al relativo Albo della Camera di Commercio, che ne faccia mutare il segmento di mercato, vale a dire la destinazione tipica.
 - c) per *opere di ingegno a carattere creativo*, di cui è ammessa la libera vendita da parte del suo autore previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, su aree pubbliche o private a ciò specificatamente predisposte o autorizzate, le realizzazioni, riproducibili in serie, nella cui determinazione del prezzo l'apporto creativo è nettamente predominante sul costo dei materiali o sui tempi e processi di realizzazione, quali l'abbigliamento dipinto a mano, boccali con scritte, spille in cuoio, bigiotteria fatta a mano e simili;

- d) per *opere d'arte*, di cui è ammessa la libera vendita da parte del suo autore, previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, su aree pubbliche o private a ciò specificatamente predisposte o autorizzate, le realizzazioni, non riproducibili in serie, che necessitano di spiccate doti artistiche non comuni ed il cui valore è normalmente svincolato dal costo dei materiali.
- e) per *locale di pubblico spettacolo* un locale danzante, discoteca, sala da ballo, night club, locale con spettacoli ed esibizioni dal vivo ed intrattenimenti e ogni altro insieme di fabbricati, ambienti, luoghi e relativi servizi o annessi ad essi pertinenti destinati ad un pubblico spettacolo e intrattenimento soggetti alla licenza di cui all'art. 68 e 80 del TULPS e alla regola tecnica di cui alla circolare del Ministero degli Interni n.16 del 1951 e al D.M. 19 agosto 1996;
- f) per *locali al pubblico in orario notturno* i pubblici esercizi di somministrazione o di vendita autorizzati ai sensi della L.R.T. n.62/2018, i locali di pubblico spettacolo autorizzati ex art.68 e 69 del TULPS, le palestre, le sale gioco ed ogni altro locale o esercizio autorizzati ex art.86 TULPS che svolge attività oltre le ore 24.00.

Art. 76 **(Autorizzazioni temporanee)**

1. In occasione di feste ed altre manifestazioni straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee per il commercio, valide solo per i giorni e gli orari specificati, sulla base di istanza inoltrata almeno trenta giorni prima e corredata da autocertificazione sul possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.
2. Le autorizzazioni di cui al presente articolo, considerato il carattere non professionale dell'attività, sono rilasciate anche per locali non a destinazione commerciale, in presenza delle condizioni di sicurezza ed igienicità, autocertificate dal richiedente.

Art. 77

(Esercizio al pubblico di attività economiche. Tutela della quiete pubblica, del decoro urbano e della sicurezza urbana)

1. I gestori di esercizi di pubblico spettacolo e di vendita e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli e di altri assimilabili luoghi di ritrovo privati abilitati alla somministrazione, durante l'esercizio dell'attività hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete pubblica e di assicurare l'assistenza alle persone e in particolare di:
 - a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti delle persone;
 - b) svolgere adeguata azione informativa all'interno e all'ingresso del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e per chi viola le norme poste a tutela dell'igiene;
 - c) la sensibilizzazione e l'informazione di cui alle lettere a) e b) che precedono dovranno essere debitamente comprovate in caso di necessità;
 - c) rispettare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche a persone minori di età o palesemente ubriache;

- d) esporre al pubblico all'ingresso del locale idonei avvisi sull'abuso di alcool e sui divieti di somministrazione e consumo di alcool.
2. I gestori delle attività di cui al comma precedente hanno l'obbligo di mantenere gli spazi pubblici o aperti al pubblico afferenti al locale liberi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta e di collocare, durante l'orario di apertura, idonei contenitori di raccolta dei rifiuti.
3. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico, o altro luogo di ritrovo, fermo restando gli obblighi imposti dalla normativa vigente e dal regolamento comunale sulle emissioni rumorose nonché il rispetto delle disposizioni dell'autorità in relazione a singoli eventi, hanno l'obbligo di controllare il volume delle emissioni sonore musicali e di impedire schiamazzi da parte degli avventori, specie nelle ore notturne.

Art.78

(Locali al pubblico che effettuano attività rumorosa)

1. Fatte salvo il rispetto delle disposizioni di legge sull'inquinamento acustico e sull'esposizione al rumore nonché dell'art.58 e 63 del presente regolamento, l'apertura di discoteche, sale da ballo, sale gioco, cinema, bar, ristoranti, pub e ritrovi in genere che effettuano attività musicale o rumorosa al chiuso è consentita purché il locale sia perfettamente insonorizzato secondo le norme vigenti e dotato di idonea certificazione.
2. I locali in esercizio alla data odierna che non sono insonorizzati devono tenere volumi tali che il suono non risulti percepibile all'esterno a distanza di 50 metri.
3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica alle manifestazioni musicali temporanee all'aperto nell'ambito di feste, sagre, fiere ed altri eventi simili, autorizzate in base alla normativa vigente, salvo il rispetto dei limiti di rumorosità.
4. Per esigenze di sicurezza e quiete pubblica è vietata l'apertura, anche temporanea, e il trasferimento di sede e l'esercizio di locali di pubblico spettacolo di cui al precedente art.75 lett. e) ed f) che precede qualora il locale stesso sia inserito in un edificio a destinazione residenziale o in un condominio di civile abitazione.
5. In caso di violazione di cui ai precedenti commi 1,2 e 4 del presente articolo in aggiunta alla sanzione pecuniaria è prevista la sanzione accessoria della revoca di concessioni e autorizzazioni comunque denominate necessarie per l'apertura e l'esercizio del locale aperto al pubblico di cui all'art. 101 del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all'art.5 comma 3 del presente regolamento.

CAPO X -MESTIERI GIROVAGHI - CORTEI

Art. 79

(Esercizio di mestieri girovaghi o di ciarlatano)

1. È vietato esercitare, anche solo occasionalmente, mestieri girovaghi, fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
2. È in ogni caso vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

3. È in ogni caso vietato il mestiere di ciarlatano inteso come ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare o alimentare l'altrui pregiudizio come gli indovini, gli interpreti dei sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione o magnificano ricette o specifici a cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.

Art. 80

(Lavavetri e volantinaggio e altre attività vietate lungo le strade)

1. Per motivi di decoro e di sicurezza stradale è vietato esercitare l'attività di lavavetri, di volantinaggio, offerte o richieste di contribuzione, di informazione e simili, lungo le strade, in forma itinerante o fissa, particolarmente in prossimità o corrispondenza di intersezioni, impianti semaforici o in altri casi di incolonnamento dei veicoli.
2. Per motivi di decoro e di sicurezza stradale è altresì vietato l'esercizio di vendita su aree pubbliche in forma itinerante nel centro storico di Sinalunga e lungo le strade statali o provinciali ad eccezione dei posteggi fuori mercato autorizzati.

Art. 81

(Tendoni ed altre attrezzature per pubblici spettacoli)

1. Senza l'autorizzazione di cui all'art. 68 o 69 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, non possono erigersi tendoni per circhi, stunt cars, zoo, spettacoli mobili e simili o comunque attrezzature similari per svolgere attività di spettacolo viaggiante.
2. L'occupazione con le strutture previste al comma 1 e l'apertura dell'attività di spettacolo è consentita soltanto nelle aree previamente individuate con Deliberazione del Comune.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al versamento di idonea cauzione, determinata nell'importo dall'Ufficio tecnico comunale, entro il limite minimo di 500,00 € e massimo di 5.000,00 € a garanzia della pulizia e della messa in ripristino delle aree occupate al termine del loro utilizzo.
4. La cauzione prevista al comma che precede sarà restituita solo all'esito positivo della verifica sull'effettiva pulizia e perfetto ripristino dello stato dei luoghi.
5. La violazione di quanto disposto al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e/o la rimozione di opere abusive fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria.

CAPO XI - POLIZIA RURALE

Art. 82

(Costruzioni rurali)

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni urbanistiche, igienico sanitarie e specifiche dell'edilizia rurale, nella costruzione o conduzione di ville, strutture di agriturismo, case coloniche, stalle, costruzioni e fabbricati rurali in genere debbono osservarsi le seguenti

prescrizioni:

- a) tutte le costruzioni debbono essere munite di gronda e gli scarichi d'acqua piovana debbono essere incanalati o comunque realizzati in modo da impedire danni alle strade pubbliche;
 - b) i fienili, le stalle, le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e a adeguata distanza dalle abitazioni;
 - c) sono vietati depositi di spazzatura, rifiuti, detriti e simili, salvo esigenze strettamente temporanee.
2. Le disposizioni che precedono sono estese anche alla costruzione o conduzione di immobili ubicati all'interno del centro abitato o del centro urbano.

Art. 83 (Strade vicinali)

1. Le strade vicinali debbono essere costantemente mantenute in stato di percorribilità, con mantenimento delle ripe dei fondi laterali alle strade atte ad prevenire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso e del piano viabile, il taglio di siepi o altre ostruzioni vegetali, la manutenzione e ripulitura dei fossi laterali di dimensione adeguata alla conduzione delle acque, a cura e spese dei proprietari frontisti o utilizzatori dei fondi collaterali.
2. I proprietari e utilizzatori delle strade vicinali (*denominati "frontisti"*) sono obbligati ad eseguire le necessarie opere di regimazione delle acque provenienti dai terreni laterali le strade in modo da impedire l'espansione o l'allagamento delle stesse strade vicinali, la ricopertura della sede stradale con fango e detriti ed ogni altro guasto o danno del corpo stradale e delle sue pertinenze. In difetto provvede il Comune con rivalsa di spese secondo la disciplina di cui all'art.99 e/o dell'art.102 del presente regolamento.
3. L'irrigazione dei terreni laterali la strada deve essere regolata in modo che non derivi alcun danno alla strada stessa.
4. I frontisti sono tenuti a rimuovere nel più breve tempo possibile l'ingombro della sede stradale causato dalla caduta di alberi piantati nei terreni contigui e delle ramaglie di qualsiasi specie.
5. Ciascun frontista è tenuto a concorrere alle spese di manutenzione, riparazione e conservazione della strada vicinale secondo un apposito piano di riparto della spesa che prevede il contributo del Comune la cui entità varia entro i limiti previsti dalla legge secondo l'importanza della strada.
6. Il Comune esercita sulle strade vicinali il potere di vigilanza, controllo e polizia secondo la normativa vigente e gli altri compiti normalmente spettanti all'Ente proprietario della strada.
7. Il Comune può procedere alla costituzione di consorzi obbligatori tra i frontisti per la manutenzione e conservazione delle strade vicinali ai sensi della normativa vigente.
8. È vietato senza apposita autorizzazione del Comune chiudere alla circolazione, modificare o spostare il tracciato stradale, modificare la larghezza della carreggiata o eseguire qualsiasi lavoro che pregiudica la percorribilità delle strade vicinali.
9. In tali casi, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e

dalla normativa vigente, il trasgressore è obbligato a sua cura e spese al ripristino dello stato originale della strada e alla rimozione delle opere abusive secondo la disciplina di cui al successivo art.99 e/o art.102 del presente regolamento con rivalsa del Comune.

Art. 84
(Distanze dei fossi, canali ed alberi)

1. Fuori dal centro abitato per la distanza dal confine stradale in caso di nuova apertura di fossi, canali o nell'esecuzione di qualsiasi nuova escavazione laterale alla strada si devono osservare le distanze stabilite dal vigente Codice della Strada.
2. La distanza dal confine stradale per impiantare alberi o siepi laterali alle strade fuori dal centro abitato si devono osservare le distanze stabilite dal vigente Codice della Strada.

Art.85
(Pulizia fossati)

1. Fatti salvi e richiamati gli obblighi in capo agli Enti preposti alla manutenzione dei corsi d'acqua, i proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:

- a) i fossi e i canali di scolo i quali devono costantemente rimanere sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato dentro l'alveo, in modo che, anche nel caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue, e per evitare il ristagno delle acque, tali da causare l'emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti;
- b) le condotte di cemento sottostanti i passi privati;
- c) entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade;
- d) i fossi di confine ed i canali di scolo in aree private;
- e) le caditoie localizzate sulla pubblica viabilità devono essere libere da accumulo di materiale vegetale proveniente dalla vegetazione circostante, localizzata sulla proprietà privata;
- f) è vietato ostruire o invertire il corso d'acqua dei fossati, dei canali, e dei laghetti, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti;

Art.86
(Adeguamento igienico- sanitario e ambientale degli allevamenti)

1. L'esercizio dell'allevamento, l'applicazione al terreno e/o l'utilizzazione economica dei reflui di allevamento e dei liquami zootecnici non deve produrre inconvenienti ambientali né pericoli per l'igiene e la salute pubblica né sviluppo di cattivi odori.
2. Gli animali allevati e il ricovero degli stessi vanno tenuti in condizioni di accurata pulizia e igiene. La stalla deve avere una superficie proporzionata al numero e al peso degli animali allevati e deve garantire la suddivisione di zone separate per il riposo e la defecazione degli animali. È in ogni caso fatto divieto di realizzare il ristagno delle deiezioni.

3. Il titolare dell'allevamento ha l'obbligo di adottare ogni misura idonea a garantire il contenimento delle emissioni inquinanti o maleodoranti.
4. La formazione degli scarichi, l'applicazione al terreno e l'utilizzazione agronomica dei reflui sono sottoposti all'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali poste ai fini della tutela dell'ambiente e della salute pubblica e alle prescrizioni del prescritto piano di utilizzazione.
5. L'applicazione al terreno dei reflui provenienti da allevamento è consentita in zone agricole ubicate ad una distanza non inferiore ad ottanta metri da edifici e da strade pubbliche salvo specifiche deroghe da concedersi in relazione alla ridotta consistenza numerica dell'allevamento.
6. È vietato l'accumulo e il deposito di deiezioni liquide in vasche di contenimento e altri contenitori aperti anche se previsti nel piano di utilizzazione agronomica al fine di impedire lo sversamento o il ruscellamento sul terreno dei liquami sul terreno specialmente in caso di eventi meteorologici.
7. L'accumulo e il deposito di deiezioni liquide in vasche di contenimento chiuse deve garantire la loro perfetta tenuta e impedire lo sversamento o il ruscellamento dei liquami e comunque l'accumulo e il deposito deve avere una durata limitata connessa alla utilizzazione agronomica che deve essere in atto.
8. È fatto divieto di effettuare l'applicazione in modo da provocare un ruscellamento dei reflui sui terreni.
9. I reflui applicati al terreno devono essere interrati e rimanere a cielo aperto solo il tempo strettamente necessario.
10. È in ogni caso vietato procedere allo spandimento dei liquami sui suoli agricoli dove siano in atto coltivazioni orticole destinate al consumo da parte dell'uomo.
11. Le stalle per bovini ed equini debbono in ogni caso essere dotate di una concimaia per lo stoccaggio del liquame zootecnico in conformità alle vigenti leggi sanitarie.

CAPO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI

Art. 87

(Disposizioni riguardanti gli animali in genere)

1. È vietato compiere qualsiasi operazione di nettezza di animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. È vietato detenere e lasciar vagare dentro i centri abitati qualsiasi specie di animali da cortile e da stalla, ad eccezione dei borghi prevalentemente rurali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. Il transito di gruppi di animali, salvo quanto prescritto dalle norme del codice della strada, deve essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
4. È vietato transitare con cavalli o animali di simili dimensioni nei centri storici del comune salvo apposita autorizzazione e il rispetto delle necessarie prescrizioni.

5. È fatto obbligo a chi conduce animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, provvedere nel caso in cui gli animali producano escrementi, ad effettuare la raccolta ed adeguata pulizia.
6. È vietato:
 - a) dar da mangiare a gatti, cani ed altri animali su suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - b) dar da mangiare a piccioni urbani.
 - c) detenere all'interno di abitazioni private animali che per numero o per lo stato in cui sono tenuti possono provocare molestia, disagio o inconvenienti igienico sanitari alle persone.
7. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori di immobili di provvedere sia alla manutenzione degli edifici per salvaguardarne il decoro ai sensi del precedente art. 27 e seguenti sia alla chiusura dei luoghi dove sostano o nidificano i piccioni urbani, anche facendo uso di appositi dissuasori.
8. È fatto obbligo al proprietario o a chi ha la disponibilità degli immobili di mantenere gli stessi liberi da topi, scarafaggi, parassiti ed altri animali nocivi in genere.
9. È vietato detenere animali rinchiusi in spazi angusti, non salubri o incompatibili con le loro dimensioni o la loro salute.
10. È fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a danno di luoghi pubblici e di abitazioni o private dimore.
11. È fatto salvo il potere del Sindaco di adottare ulteriori provvedimenti a tutela dell'igiene e sanità.

Art.88
(Cani)

1. È fatto obbligo ai conduttori di cani, su suolo pubblico o aperto al pubblico, compreso i luoghi indicati nel comma che precede:
 - a) di condurli al guinzaglio;
 - b) di munirli di museruola se di grossa taglia o di indole aggressiva oltre che nei casi previsti da norme statali e/o regionali;
 - c) di avere cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno a persone o cose;
 - d) provvedere alla completa ripulitura in caso di deiezioni liquide e solide dei cani.
2. L'obbligo di ripulitura consiste nella rimozione sul posto di ogni deiezione solida e liquida su suolo pubblico o aperto al pubblico mediante paletta ed apposito contenitore o altro mezzo idoneo che il conduttore ha l'obbligo, di portare con sé e comprovare in caso di richiesta di controllo.
3. È comunque fatto divieto assoluto, per ragioni igienico sanitarie, di consentire e lasciare deiezioni solide o liquide all'interno degli esercizi pubblici e commerciali, dei locali e uffici aperti al pubblico, delle fiere e mercati e sui monumenti, fatto salvo l'obbligo di risarcire eventuali danni.

4. In deroga a quanto disposto al comma 1 che precede è vietato condurre e far accedere cani all'interno delle aree del territorio comunale attrezzate per particolari scopi di interesse collettivo, previamente individuate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, in cui sussistono ragioni igienico sanitarie, di decoro o di compatibilità con la presenza di animali.
5. Nelle aree indicate al comma che precede in cui è vietato condurre e far accedere i cani il divieto sarà reso noto mediante la collocazione a cura del Comune di Sinalunga di apposita delimitazione e mediante la collocazione di appositi segnali di divieto e di avvisi al pubblico.
6. La Giunta Comunale è altresì delegata ad individuare, con propria deliberazione, appositi spazi o aree nei giardini, parchi pubblici o in altre aree destinate al verde, appositamente organizzati, delimitati e dotati di segnali e avvisi, destinati ai cani, in cui gli animali possono muoversi, correre e giocare senza guinzaglio, sotto la vigilanza e diretta responsabilità del conduttore o proprietario.
7. È fatto obbligo ai proprietari di cani che emettono abbai, latrati, guaiti e simili in modo da arrecare particolare disturbo di allontanare i medesimi in luoghi dove non arrechino disturbo o di adottare altre misure idonee.
8. La detenzione di cani di grossa taglia, da guardia o comunque di indole aggressiva deve essere resa nota mediante cartelli ben visibili in prossimità degli accessi.
9. I cani debbono recare il tatuaggio di riconoscimento secondo le vigenti disposizioni ed essere iscritti all'anagrafe canina regionale gestita dall'Azienda USL.
10. Anche in aree rurali e fuori dell'abitato, i cani da guardia o comunque di grossa taglia o di indole aggressiva non possono essere lasciati liberi ma debbono essere assicurati in apposito recinto o ad idonea catena.
11. I cani pastore, adibiti alla vigilanza delle greggi e, per tal motivo, non legati, debbono essere tenuti sotto stretta e diretta sorveglianza da parte del proprietario così da non creare alcun pericolo all'incolumità delle persone.
12. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.
13. Chiunque detiene a qualsiasi titolo cani, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.

CAPO XIII - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Art. 89

(Divieti di esposizione o detenzione)

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia penale, di igiene, di rifiuti o di Codice della Strada, è vietato nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o anche privati in vista al pubblico:
 - a) Esporre alla vista oggetti e materiali, che pur non costituendo rifiuto, risultino comunque in stato di grave deterioramento o indecorosi;
 - b) Esporre alla vista scritte, disegni, immagini o simboli osceni, razzisti, offensivi o pornografici, anche costituenti messaggi pubblicitari o immagini artistiche;
2. Nelle aree pubbliche e nelle abitazioni, loro pertinenze ed aree private comunque configurate è vietato detenere o ammassare:
 - a) sostanze o materiali maleodoranti;
 - b) acqua stagnante, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta.

Art. 90

(Uso dei contenitori dei rifiuti)

1. Nei contenitori destinati alla raccolta rifiuti devono essere depositati esclusivamente rifiuti solidi urbani contenuti in sacchetti di plastica ben chiusi così da evitare l'emanazione di cattivi odori o l'imbrattamento del cassonetto.
2. È vietato spostare i contenitori dall'ubicazione loro assegnata dal Comune.
3. Il deposito di rifiuti nei contenitori, compreso quello di rifiuti provenienti da attività commerciali o produttive, deve avvenire nell'orario determinato con nell'apposito regolamento o ordinanza sulla raccolta differenziata e secondo le modalità in essi contenute.
4. Nei contenitori per la raccolta differenziata messi a disposizione dal Comune gli utenti sono tenuti a depositare tutti e soli i materiali in essi espressamente specificati, con divieto di deposito sopra o nelle adiacenze del contenitore.
5. I cartoni da imballaggio provenienti da attività commerciali e produttive debbono essere, a cura dell'utente, accuratamente piegati, depurati da qualsiasi altro materiale diverso dal cartone, come il polistirolo, il nylon e simili.
6. Le operazioni di deposito dei rifiuti debbono avvenire evitando rumori inutili, sia nelle operazioni di apertura e chiusura del coperchio, sia in quelle di deposito dei sacchi.
7. È vietato depositare rifiuti sopra, fuori e nelle immediate vicinanze del contenitore anche qualora l'utente trovi il contenitore colmo.
8. Per quanto non specificato si rinvia al vigente regolamento comunale sulla raccolta rifiuti porta a porta.

Art. 91

(Scarichi civili provenienti da abitazioni)

1. I proprietari di case, i locatari e chiunque abiti case, alloggi ed appartamenti deve provvedere alla pulizia e al perfetto funzionamento dell'impianto fognario in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione o sul suolo pubblico.

Art.92

(Pulizia degli spazi pubblici o aperti al pubblico)

1. È vietato ai privati e agli esercenti attività economiche abbandonare o spargere sui marciapiedi, sulle pavimentazioni dei portici, delle vie, piazze ed altre aree pubbliche rifiuti e liquidi di qualsiasi genere fatta eccezione per il conferimento negli appositi sacchetti o contenitori ai fini della raccolta porta a porta autorizzata dal Comune.
2. Ogni esercente ha l'obbligo di provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 93

(Sgombro della neve sulla pubblica via)

1. I responsabili di condominio, in presenza di organizzazione di condominio, ovvero i singoli proprietari, conduttori o aventi altro titolo di disponibilità di immobili hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei medesimi, di sgombrare sollecitamente dalla neve il tratto di marciapiede fronteggiante l'edificio.

Art. 94

(Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche)

1. È proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico:
 - a) la lavatura di veicoli di qualsiasi genere, carri e simili.
 - b) la riparazione dei veicoli, carri e simili, salvo nei casi di forza maggiore.
2. È vietato alle officine meccaniche, carrozzieri, elettrauto, gommisti ed altre imprese del settore detenere, depositare o comunque far sostare veicoli di qualsiasi genere nelle aree pubbliche o aperte al pubblico adiacenti l'impresa, salvo espressa concessione di occupazione del suolo, nel rispetto delle norme di polizia stradale, igienico sanitaria, ambientale e di decoro.

Art. 95

(Volantini, opuscoli e foglietti)

1. È vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico il getto o l'abbandono o la consegna a mani dei passanti di volantini, opuscoli, foglietti messaggi od oggetti, anche a scopo pubblicitario.
2. È vietata la collocazione di volantini, opuscoli, foglietti, messaggi od oggetti sui parabrezza, i vetri o altre parti dei veicoli.

3. La violazione dei divieti che precedono comporta, oltre alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della rimozione del materiale cartaceo abusivamente abbandonato o collocato e al ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore e/o obbligato in solido secondo quanto stabilito nel successivo art. 99 del presente regolamento.
4. Nel caso di spontaneo adempimento dell'obbligo di integrale rimozione e ripristino dello stato dei luoghi da parte dell'interessato non si dà luogo alla procedura prevista dai successivi art.98 e art.99 fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria e la menzione nel verbale di contestazione dell'avvenuta rimozione e ripristino dello stato dei luoghi.

CAPO XIV

SANZIONI

Art.96 (Sistema sanzionatorio)

1. Ai fini dell'accertamento e irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze emanate ai sensi del presente regolamento si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art.7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267.
2. I proventi delle sanzioni per le violazioni del presente regolamento sono destinati al Comune.
3. All'atto della contestazione o notificazione del verbale di violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al terzo del massimo della sanzione edittale o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale se previsto.
4. In caso di violazione di norme del presente regolamento oltre la sanzione pecuniaria principale è prevista l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui agli articoli che seguono nei casi previsti dal presente regolamento.
5. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente Regolamento è la Polizia Municipale e gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art.13 della legge 689/1981.
6. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con proprio atto, può attribuire a dipendenti comunali, o a personale di enti, società e associazioni in possesso dei requisiti di legge e abilitati al controllo di disposizioni amministrative, le funzioni di accertamento delle violazioni del presente regolamento, previo corso di qualificazione.
7. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Comune di Sinalunga e per esso nel Comandante della Polizia Municipale ai sensi degli art.107 e 109 comma 2 del D.lgs.267/2000 T.U. enti Locali.
8. Gli agenti della Polizia Municipale e il restante personale deputato al controllo indicato al comma che precede possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici e descrittivi, a registrazioni video e audio finalizzate a documentare la violazione e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e/o delle ordinanze in

materia, dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime e dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie.

9. Ai sensi dell'art.13 della Legge 24 novembre 1981 n.68, ad eccezione dei luoghi di privata dimora è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori per il controllo delle disposizioni del presente regolamento accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività.
10. Per l'accertamento delle violazioni amministrative delle disposizioni del presente regolamento è ammessa l'utilizzazione di sistemi di videosorveglianza nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 679/2016 e del D.lgs.n.196/2003 del regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n.15 del 26.02.2019.
11. Quando più persone concorrono in una delle violazioni previste dal presente regolamento ciascuna persona soggiace alla sanzione prevista per la suddetta violazione.
12. Ai fini del solo pagamento il proprietario della cosa che è servita o è destinata a commettere la violazione e gli altri soggetti indicati nell'art.6 della legge 689/1981 o nell'art.196 del codice della strada risponde solidalmente con l'autore della violazione del pagamento della sanzione pecuniaria e dell'applicazione della sanzione accessoria.

Art.97

(Sanzioni pecuniarie per violazioni del regolamento)

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, non espressamente sanzionate a norma dei commi che seguono, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.
2. È punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00 la violazione dell'art.10 commi 1 e 2.
3. Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 480,00 le seguenti violazioni:
 - Art.8 comma 2 e comma 3
 - Art.13 comma 1 lett. c), lett. d), lett. e)
 - Art.15 comma 2 e comma 3 fatta salva la sanzione prevista dal codice della strada
 - Art.16 comma 1
 - Art.17 comma 2
 - Art.20 comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 fermo restando le sanzioni del codice della strada
 - Art.22 tutti i commi fatte salve le sanzioni del codice della strada e del regolamento comunale sul canone patrimoniale
 - Art.26 comma 4
 - Art.27 comma 4, comma 5, comma 6, comma 8, comma 9 e comma 10
 - Art.28 comma 1 e comma 2
 - Art.32 comma 1
 - Art.33 comma 1
 - Art.34 comma 1 e 2
 - Art.41 comma 1 lett. a)
 - Art.58 comma 2 comma 3, comma 4 e comma 5
 - Art.62 comma 2 e comma 4

- Art.65 comma 3 fatta salva la sanzione prevista dal codice della strada
- Art.69 comma 1, comma 2, comma 3, comma 7, comma 8 e comma 9
- Art.70 comma 1, comma 2, comma 3, comma 4
- Art.71 comma 1 e comma 5
- Art.76 comma 1 e comma 2
- Art.79 comma 1 e comma 2
- Art.82 comma 3
- Art.76 comma 2
- Art.77 comma 2
- Art.87 comma 1, comma 2, comma 5, comma 7, comma 8, comma 10
- Art.88 comma 7 e comma 8
- Art.89 comma 1
- Art.91 comma 1
- Art.92 comma 1
- Art.93 comma 1
- Art.94 comma 1

4. Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 500,00 le seguenti violazioni:

- Art.12 comma 1
- Art.13 comma 1 lett. c)
- Art.14 comma 1 e comma 2
- Art.15 comma 1
- Art.16 comma 2
- Art.17 comma 1
- Art.18 comma 7
- Art.20 comma 6
- Art.21 comma 1, comma 2 e comma 3
- Art.25 comma 1
- Art.27 comma 1, comma 2, comma 3, comma 12 e comma 13
- Art.29 comma 3
- Art.30 comma 4 e 5
- Art.31 comma 1, comma 2 e comma 3
- Art.33 comma 1
- Art.34 comma 3
- Art.36 comma 2
- Art.38 comma 1, comma 2 e comma 3
- Art.39 comma 2, comma 3 e comma 5
- art.40 comma 2, comma 3, comma 4, comma 5, comma 6
- Art.41 comma 1, comma 2 lett. b) e lett. e)
- Art.42 comma 1 e comma 3
- Art.43 comma 8
- Art.57 comma 2 lett. d) in riferimento lett. e) e lett. f)
- Art.59 tutti i commi
- Art.60 comma 1
- Art.61 comma 1
- Art.62 comma 1 e comma 3
- Art.65 comma 2 e comma 4

- Art.66 comma 1
- Art.67 tutti i commi
- Art.68 Tutti i commi
- Art.69 comma 5
- Art.70 comma 3 e comma 4
- Art.71 comma 2, comma 3, comma 4
- Art.72 comma 1
- Art.73 comma 1
- Art.77 comma 1 e comma 3
- Art.78 comma 1, comma 2 e comma 4
- art.79 comma 3
- Art.80 comma 2
- Art.81 comma 1 e comma 2 fatta salva l'applicazione del TULPS
- Art.82 comma 1 e comma 2
- Art.83 tutti i commi
- Art.85 tutti i commi
- Art.86 tutti i commi
- Art.87 comma 3, comma 4 e comma 9
- Art.88 comma 10, comma 11, comma 12 e comma 13
- Art.89 comma 2
- Art.94 comma 2

Art.98

(Sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria mediante prestazione personale)

1. Per finalità rieducative la sanzione pecuniaria può essere sostituita con l'esecuzione di una prestazione personale in un'attività di pubblica utilità a favore della collettività, di valore corrispondente all'importo della sanzione pecuniaria applicata.
2. La sanzione sostitutiva di cui al comma che precede è soggetta ad autorizzazione del Comune, previa necessaria istanza formulata dall'interessato, entro il termine di legge previsto per il pagamento della sanzione pecuniaria, a condizione che non sia intervenuto il pagamento della sanzione pecuniaria originariamente prevista.
3. L'integrale attuazione della prestazione di pubblica utilità in sostituzione del pagamento della sanzione pecuniaria estingue la violazione.
4. Qualsiasi sanzione pecuniaria prevista dal presente regolamento può essere scontata mediante prestazione personale sostitutiva di pubblica utilità.
5. L'estinzione della violazione mediante attuazione della prestazione sostitutiva è pronunciata con provvedimento del comando di Polizia Municipale previo accertamento documentato della perfetta esecuzione della prestazione.
6. La presentazione dell'istanza equivale ad accettazione della sottoposizione alla prestazione personale e a rinuncia alle impugnazioni della sanzione sostituita.

7. La presentazione di scritti difensivi ex art.18 della legge 689/1981 è inammissibile in caso di presentazione di istanza di sostituzione della sanzione pecuniaria con la prestazione personale di pubblica utilità.
8. Il provvedimento comunale di ammissione alla sanzione sostitutiva dovrà specificare il contenuto, le condizioni temporali, l'area di intervento, le modalità della prestazione sostitutiva e l'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione.
9. Gli ambiti nelle quali le prestazioni di pubblica utilità possono essere effettuate sono quelle afferenti ai seguenti settori di pubblica utilità:
 - a) Nel settore della manutenzione e della pulizia di infrastrutture comunali (dipintura, piccole riparazioni, pulizia e manutenzione delle strade, di luoghi pubblici, di aree verdi e di giardini pubblici, di aule scolastiche, di locali e di aree di proprietà o in gestione al Comune o ad altri Enti);
 - b) nell'attività di assistenza alle persone in condizione di disagio o di emarginazione sociale;
 - c) nell'attività di supporto amministrativo presso il Comune (archiviazione, supporto agli uffici comunali, accoglienza degli utenti o di altre prestazioni di pubblica utilità per le quali non necessitano particolari competenze o qualità professionali);
 - d) Alle dipendenze di Enti o Associazioni riconosciute di volontariato ed enti no profit con cui il Comune ha stipulato apposite convenzioni per lo svolgimento di attività concordate di pubblica utilità e/o pubblico interesse;
 - e) In altre aree o attività meritevoli di perseguimento successivamente individuate di volta in volta come di pubblica utilità e/o pubblico interesse idonee ad accogliere la prestazione sostitutiva;
 - f) Nel caso in cui per il tipo di violazione sia possibile il reintegro, il ripristino e/o la rimozione delle opere abusive in forma specifica mediante prestazione sostitutiva.
10. Il valore di ogni ora di attività prestata a favore dell'Ente è fissato in dieci euro.
11. Il trasgressore ammesso alla sanzione sostitutiva di cui al presente articolo deve prestare un numero di ore lavoro necessario a estinguere l'intero importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata, secondo l'articolazione oraria stabilita nel provvedimento del Comune.
12. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa della prestazione sostitutiva sono a carico del Comune.
13. La mancata esecuzione della prestazione ovvero la violazione o l'inottemperanza alle previste modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, autorizzato con provvedimento del Comune, ovvero il mancato rispetto del calendario e degli orari della prestazione, imputabili al trasgressore, comportano la revoca della sanzione sostitutiva e il ripristino della sanzione pecuniaria originariamente comminata per l'intero importo o per la parte residuale, fatta salva l'applicazione della ulteriore sanzione prevista nel comma che segue.
14. Il trasgressore che senza giustificato motivo non ottempera all'obbligo della prestazione sostitutiva e/o alle modalità di svolgimento della prestazione sostitutiva stabilite nel provvedimento comunale soggiace alla ulteriore sanzione pecuniaria prevista da un minimo di 100,00 € a un massimo di 500,00 €.

Art.99

(Sanzione accessoria del ripristino e/o rimozione di opere abusive)

1. Nel caso in cui il presente regolamento preveda come conseguenza di una violazione la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e/o della rimozione delle opere abusive, la sanzione si applica di diritto, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria oltre all'eventuale responsabilità per il danno provocato.
2. Quando è prevista dal presente regolamento la sanzione accessoria il trasgressore o l'obbligato in solido sono tenuti a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi, previa eventuale rimozione di opere o di oggetti inerenti la violazione.
3. Ai fini e per gli effetti di cui al comma precedente l'Agente Accertatore fa menzione nel verbale di contestazione o notificazione della violazione dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e della rimozione delle opere abusive a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria, entro un termine perentorio fissato in relazione all'entità della violazione e delle opere da eseguirsi.
4. Decorso il termine fissato per l'esecuzione, i Verbalizzanti documentano il mancato adempimento e provvedono a trasmettere il verbale al Responsabile del Servizio.
5. Il Responsabile del Servizio a seguito del mancato adempimento, diffida per iscritto gli interessati ad adempiere all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive nel termine massimo che sarà fissato in relazione all'entità delle opere da eseguirsi e avvisando, in mancanza, che sarà disposta l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese all'inadempiente.
6. La diffida prevista nel comma che precede può essere adottata anche in sede di decisione sul ricorso presentato dall'interessato ovvero con ordinanza ingiunzione di pagamento.
7. In caso di mancato adempimento la diffida o l'ordinanza ingiunzione non opposta costituisce titolo esecutivo e autorizza il Comune a compiere d'ufficio le opere suddette con addebito all'inadempiente della nota delle spese sostenute e recupero coattivo delle stesse secondo le norme vigenti.
8. Il mancato adempimento dell'obbligo di rimozione e/o ripristino senza giustificato motivo comporta inoltre a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 500,00 €, fatta salva l'esecuzione d'ufficio ai sensi del precedente comma 7 del presente articolo.

Art. 100

(Sanzione accessoria della confisca previo sequestro e custodia di cose)

1. Ai sensi della legge 689/1981, nei casi determinati dal presente regolamento, in cui è prevista la sanzione accessoria della confisca di cose, gli Organi deputati al controllo procedono al sequestro amministrativo delle cose che furono usate per commettere la violazione o ad essa attinenti.
2. Fermo restando quanto previsto dalla legge i funzionari e gli agenti procedono al sequestro con o senza confisca nei casi di violazione previsti dal presente regolamento in apposito verbale e con menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Le cose sequestrate sono conservate nella depositaria comunale, se esistente, o presso altro depositario per il tempo previsto per l'eventuale ricorso giurisdizionale o, trattandosi di materiale deperibile, per il tempo massimo di conservazione, scaduto il quale le cose sequestrate devono essere immediatamente distrutte, previo apposito provvedimento anticipatorio.
4. Al di fuori dell'esito positivo del ricorso l'interessato può chiedere la restituzione delle cose sequestrate qualora abbia provveduto nel termine al pagamento della sanzione pecuniaria sempre che non sussistano conseguenze di pericolo o di danno.
5. Scaduto il termine per il ricorso giurisdizionale avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento o in sede di rigetto del ricorso giurisdizionale il Comando di Polizia Municipale dispone la confisca delle cose sequestrate in custodia mediante distruzione.

Art.101

(Sanzione accessoria della revoca di concessioni e autorizzazioni)

1. Nei casi previsti dal presente regolamento si applica la sanzione accessoria della revoca di concessioni e autorizzazioni rilasciate secondo nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo regolato dalla legge 241/1990, fermo restando la facoltà di revoca per motivi di pubblico interesse di cui all'art.5 del presente regolamento.

Art.102

(Esecuzione d'ufficio)

1. Il Comune di Chiusi può eseguire d'ufficio le prescrizioni del presente regolamento a sua cura diretta con recupero di eventuali spese a carico dell'interessato inadempiente.
2. L'esecuzione d'ufficio presuppone la contestazione o notificazione al trasgressore e/o all'obbligato in solido del verbale di violazione ed è eseguita nei casi previsti dal presente regolamento o in quelli in cui sussista un'effettiva esigenza, debitamente motivata, di eseguire la prescrizione omessa per prevenire danni o pericoli a persone o cose.
3. L'intervento relativo alla prescrizione omessa è eseguito previa diffida ad adempiere all'interessato contenente la comunicazione di avvio e il termine massimo per adempiere volontariamente, scaduto il quale e permanendo la violazione, sarà dato luogo all'esecuzione d'ufficio.
4. Il comune esegue l'intervento a sua cura diretta o appaltando il lavoro, anticipando le eventuali spese e procedendo la recupero delle stesse a carico dell'inadempiente in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette.

Art.103

(Disposizioni integrative o attuative del presente regolamento)

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale può, qualora ve ne sia la necessità nei casi concreti, emanare ordinanze, adeguatamente motivate attuative o integrative delle disposizioni del presente regolamento nonché emanare ordini a persone determinate aventi anch'essi adeguata motivazione e la medesima finalità;
2. Nel caso che precede, con gli stessi provvedimenti, il Responsabile del Servizio di polizia

locale può prevedere nell'ordinanza l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di accertata loro violazione ai sensi dell'art.7-bis del D.lgs.267/200 T.U. leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3. Ove necessario, per preminenti ragioni di pubblico interesse, il Responsabile del servizio di polizia locale, o sul posto qualsiasi agente o funzionario di polizia locale, può emanare sul posto disposizioni temporanee e ordini, anche verbali

CAPO XV DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 104

(Situazioni regolari pregresse)

1. Sono fatte salve quelle situazioni già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento che risultano regolarmente autorizzate sulla base delle disposizioni precedentemente in vigore.

Art. 105

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente regolamento dopo la sua approvazione sarà pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio dell'Ente ed entra in vigore dopo la sua pubblicazione prevista dallo Statuto comunale.
2. Dalla data di sua esecutività sono abrogate tutte le altre disposizioni in vigore in materia di polizia locale, urbana e rurale.
3. Dalla data di sua esecutività il presente regolamento abroga o integra inoltre tutti gli altri regolamenti e le ordinanze riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

* * *